

TORNATA DEL 7 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Mozione d'ordine del Senatore Poggi — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Seguito del discorso e ordine del giorno del Senatore De Foresta — Appunti del Senatore Musio contro il progetto — Osservazioni del Senatore Bonacci in risposta ai Senatori De Foresta e Musio e in favore del progetto.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Domandano congedo per un mese i Senatori *Mazara e Giustinian*, e per 5 giorni il Senatore *Lauzi*, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra di due esemplari dell' *Annuario militare del 1871*.

Il Sindaco di *Mongiana* rassegna una copia a stampa della *Deliberazione di quel Consiglio Comunale per il ripristinamento dei lavori di quello stabilimento metallurgico*.

Senatore *Poggi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Poggi*. Come Relatore della legge pei matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari stata votata ieri dal Senato, chiedo la facoltà di coordinare gli articoli della medesima che sono stati modificati ed aggiunti, come si suol fare in simili casi.

Presidente. Se nessuno fa opposizione, si intende conceduta tale facoltà.

Si riprende la discussione interrotta ieri; la parola è al Senatore *De Foresta*.

Senatore *De Foresta*. Signori Senatori, ieri vi ho presentato il quadro delle Corti di Cassazione; oggi vengo a sottoporvi quello delle Corti di Revisione o di Terza Istanza. Questo quadro sarà più piccolo, perchè, secondo me, la cosa è più chiara, e quindi abuserò meno dell'indulgenza del Senato.

Prima però di presentarvi questo quadro, devo dire non ai giurisperiti, che lo sanno meglio di me e potrebbero insegnarmelo, ma a quelli che non lo sanno, che cosa sia questa Terza Istanza. La Terza Istanza è un ri-

medio straordinario contro la sentenza di ultimo grado che ha violato la legge, che è nulla per vizio o per forma, che pecca per materiale errore di fatto, che è manifestamente ingiusta, e decide quando la sentenza del giudice di appello non sia conforme a quella del giudice di Prima Istanza, quando cioè le due sentenze siano difformi, ovvero contrarie.

Spiegato in che consiste la Terza Istanza, dirò anche il motivo per cui vado sempre dicendo Terza Istanza o Revisione. Questo motivo si è perchè il detto rimedio contro le sentenze straordinarie proferite in ultimo grado in alcune parti dell'Italia, è chiamato puramente e semplicemente Terza Istanza, come in Lombardia, nella Venezia e negli Stati Pontifici, ed in altre è chiamato Revisione, come nei Ducati di Parma, Piacenza e Modena.

Vengo ora al quadro del bene e del male di questa Terza Istanza o Revisione.

Io dico anzitutto che questo rimedio non solo è dettato dalla ragione legale e giuridica, ma anche dalla ragion naturale.

Voi, signori Senatori, avrete avuto, e quotidianamente avrete occasione di metterlo in pratica o per voi stessi o per i vostri amici e conoscenti. Ogniqualvolta accade che tra due o più persone vi sia una controversia cioè opinione diversa sopra una materia qualunque, e massime sur una materia scientifica, come si fa per risolverla?

Naturalmente, si dice subito: — Facciamo risolvere la questione da un terzo: — non si va a cercare se uno sia vecchio e l'altro giovane, uno nobile e l'altro plebeo, uno dotto e l'altro avente appena appena il senso comune; le opinioni sotto tutte rispettabili e libere: quindi allorchè accadono queste disparità persistenti d'opinione, il sentimento naturale porta subito a dire: — Ebbene, facciamo decidere la questione da un terzo. —

Tutti i signori Ministri giornalmente adottano que-

sto rimedio della Terza Istanza. Quando accade loro di dover consultare qualcuno fra i loro rappresentanti nei varii rami di amministrazione, e che ricevono un parere che lasci ad essi qualche dubbio, ricorrono ad un altro: se l'altro va d'accordo con quello già avuto, sono tranquilli e vanno avanti, se invece l'altro è diverso dal primo, ne consultano un terzo, e quindi adottano l'opinione che è manifestata da due sopra tre. Vi ha poi una cosa che è da riflettersi, e che non fa troppo onore alla legge francese, da cui abbiamo preso la Cassazione, ed alla legge nostra colla quale l'abbiamo adottata, ed è che il Codice di procedura è in varie parti calcato sulla massima della doppia conforme.

Aprite questo Codice, e vedrete che dove si tratta delle perizie in ogni materia, sia per stabilire il valore di un fondo, sia per determinare i danni, sia per tante altre cose, primieramente si fa fare una perizia per mezzo di due persone che abbiano la fiducia e la confidenza delle rispettive parti: se questi periti sono d'accordo, cioè emettono un avviso uguale, non se ne cerca altro, si crede vero ciò che questi periti hanno detto, e tutto è finito; ma se essi sono discordi, che cosa vuole la Legge? La Legge non va a cercare se quegli che ha emesso un avviso sia il più vecchio; sia il più giovane, sia il più dotto o meno dotto; la Legge dice: — I due primi periti sono discordi; ebbene, si ricorra ad un terzo. —

Ecco la similitudine naturale e razionale della Terza Istanza, cioè del ricorso dalle due sentenze contrarie.

Di questi Tribunali che pronunciano in ultimo grado in casi speciali e determinati e quando le prime sentenze sieno discordi, noi abbiamo esempi nelle leggi in tutta Italia.

Io non saprei trovare una parte d'Italia, in cui anticamente non vi fosse questo rimedio straordinario. Non ha guari era ancora vigente, e se ne trovavano bene nella Lombardia, nella Venezia, in tutti gli Stati Pontifici, nei Ducati, come diceva, di Parma, di Piacenza e di Modena.

Ecco dunque un primo motivo per preferire alle Corti di Cassazione create in Francia, sopra di un tipo ideale di sospetto e di diffidenza contro la Magistratura in generale, il sistema delle Corti di Revisione o Terza Istanza.

Il secondo motivo si è perchè esso garantisce maggiormente la giustizia e rende perfetta la sua azione.

Io ho già detto nella seduta di ieri quali sono i modi coi quali un giudice, colla migliore volontà del mondo, può commettere un'ingiustizia. In tre modi diceva: o male interpretando o violando la legge, o errando in fatto, o giudicando con falso criterio.

Ora, col sistema della Cassazione, come diceva pure ieri, noi abbiamo il mezzo, bene o male, per ricorrere contro un'ingiustizia proveniente dalla falsa interpretazione o violazione della legge; abbiamo il

mezzo per reclamare contro l'ingiustizia proveniente da un errore di fatto; ma per l'ingiustizia, la quale deriva più frequentemente dall'erroneo apprezzamento fatto dal Giudice delle clausole degli atti o degli elementi di prova, non abbiamo verun mezzo giuridico di riparazione. Di questa ingiustizia, per manifesta che sia, il legislatore non si preoccupa; il legislatore si preoccupa fino allo scrupolo della uniformità della giurisprudenza, provvede per la riparazione di un errore materiale, ma non si cura delle altre ingiustizie: quanto a queste, chi ne è vittima, se le sopporti in pace.

Se questo sia un buon sistema, ditelo voi, Signori Senatori; lo dica l'alto e retto vostro criterio.

Infine il sistema delle Corti di Revisione vince mirabilmente e pienamente la gran difficoltà che io sosterrò sempre della insufficienza materiale innegabile ed invincibile della Corte di Cassazione.

Voi avete inteso ieri che le cause arretrate, tra civili e penali, non ascendono a meno di 15 mila con quattro Corti di Cassazione che funzionano contemporaneamente; e notate che finora non avevano esse giurisdizione sulle provincie della Venezia, del Mantovano e su quelle di Roma. Tenendo conto di questo ampliamento di giurisdizione, e riducendo la Cassazione ad una sola, il voler far procedere regolarmente l'amministrazione della giustizia sarebbe come il voler far muovere colla forza di un uomo il palazzo in cui sediamo. Ma colle Corti di Revisione si provvede sufficientemente imperocchè non avendo esse per iscopo di tener dietro all'ideale uniformità della giurisprudenza, può esserne stabilito il numero che faccia d'uopo, anche all'effetto di avvicinare il più possibile la giustizia ai litiganti, ed ogni Corte di Revisione potrebbe essere divisa in tante sezioni quante farebbero mestieri per spedire tutte le cause senza lasciare verun arretrato.

A Napoli per esempio, che è il più gran centro giudiziario che abbiamo nel Regno, che è la città dove vi sono cause in più gran numero, la Corte di Revisione può essere composta di più sezioni, due, tre o quattro se fosse necessario; a Torino possono esservene per lo meno tre; così a Firenze, così a Palermo, e nelle altre città della Lombardia e dovunque si credesse opportuno di stabilirle.

Mi è stato supposto che negli ultimi tempi alla Suprema Corte di Revisione di Vienna, funzionassero contemporaneamente sette sezioni, che là si chiamano Senati. Presentemente vi sarebbe ancora un'altra utilità che raccomando specialmente al Senato ed all'onorevole signor Ministro di aver presente, ed è che con queste Corti di Revisione si trova il mezzo di fare subito scomparire quello spaventevole arretrato di cause civili e penali che esiste, stabilendo a questo fine sezioni temporanee, che cesserebbero, spedito l'arretrato.

Il sig. Ministro saprebbe nell'ordine giudiziario dove trovare Magistrati sapienti ed operosi, per poter

adempiere a quel temporaneo incarico senza aggravio del pubblico erario.

Napoli è il luogo dove c'è un maggiore arretrato: Ebbene! Se si vuole fare scomparire subito quell'arretrato, si costituiscono due o tre sezioni temporanee, prendendo un Consigliere da una parte, un altro da un'altra, senza che si sconcerti il servizio, applicandoli colà a quelle sezioni temporanee. E questi magistrati accetteranno volentieri tale incarico, perchè naturalmente sarà questo un titolo di merito, un titolo per cui, vacando poi qualche posto di Consigliere effettivo nella Corte Suprema di Revisione, vi saranno chiamati di preferenza.

Parmi che questo vantaggio debba essere preso in seria e particolare considerazione.

Riassumendo, dico dunque che le Corti di Revisione, o di Terza Istanza sono un mezzo giuridico naturale, conforme al diritto storico dell'Italia, e che perfezionano il nostro sistema giudiziario e vincono le difficoltà altrimenti insuperabili dell'insufficienza di una sola Corte di Cassazione.

Ora, come ho fatto per la Cassazione, e affinché il mio quadro non sia incompiuto, dopo avere detto il buono, devo anche riferire il male che si dice delle Corti di Revisione, o di Terza Istanza. Si obietta che esse non mantengono la uniformità della Giurisprudenza; che per stabilire le Corti di Revisione fa d'uopo modificare la Procedura onde armonizzarla con esse, che le Corti di Revisione infine cagionerebbero maggiori spese all'erario.

Io non ho intesi altri appunti.

Or bene, quanto al primo appunto: uniformità della Giurisprudenza, credo averne già detto abbastanza nella seduta d'ieri.

L'uniformità della Giurisprudenza è una illusione, è impossibile di averla con la Corte di Cassazione, da che la Corte di Cassazione non giudica che per la causa arrecata avanti ad essa, e non impedisce che l'indomani i tribunali inferiori, dalla Corte di Appello al Pretore, giudichino diversamente da quanto abbia anche le cento volte giudicato la Corte di Cassazione.

Al secondo motivo, la necessità di modificare la procedura, rispondo: Io ne convengo, se alla Cassazione sostituite la Terza Istanza, è d'uopo che la procedura si armonizzi con questa istituzione.

Ma per non modificare 10 o 12 o 15 articoli del Codice di procedura, dobbiamo noi rimanere colle mani legate, quando vediamo che la giustizia non funziona bene, che è imperfetta? Nessuno oserebbe dirlo; il Parlamento Italiano si farebbe gran torto!

Mettiamoci all'opera, facciamo queste modificazioni se sono necessarie, per correggere un danno immenso, quale è quello di avere un sistema che non funziona, e che conduce all'impotenza della giustizia. Quanto poi alla ragione dell'economia, non so se in un Parlamento Italiano, se avanti al Senato, si possa mettere innanzi una ragione di questa fatta.

Come! Noi vi dimostriamo che la Cassazione è impotente, che con un tale sistema non si può andare avanti, che è impossibilissimo di poterla ridurre ad una Corte unica perchè questa riduzione accrescerebbe anzi il male e lo peggiorerebbe, e ci rispondete: Ma per cambiare si deve spendere di più, e perciò bisogna sopportare il sistema imperfetto che costa meno!

Ma allora tanto varrebbe dire: Le pubbliche finanze non sono in buono stato: onde ristorarle, sopprimiamo per qualche tempo tutti i Tribunali, sopprimiamo l'Esercito, sopprimiamo la Pubblica Sicurezza.

Deggio però dichiarare ad onore del vero che la ragione di economia non è stata recata in mezzo dalla Commissione, nè dal signor Ministro, e neppure espressamente addotta nel Parlamento.

Dunque neppure il motivo dell'economia ha valore, nè può essere accettato.

Dopo avervi detto il bene e il male e della Cassazione e della Terza Istanza, naturalmente io dovrei concludere perchè rigettiate questo progetto di legge, ed invitate il Ministero a presentarne un altro, in cui alla Cassazione sia sostituita la Terza Istanza.

Ma io non voglio andare tant'oltre; io, come ho detto, voglio farvi una proposta, che, se non m'illudo, sarà di buon grado accettata dall'onorevole sig. Ministro, e non oppugnata forse neppure dalla Commissione. E questa proposta è che non vi affrettiate troppo, che questa gravissima questione non sia da voi esaminata, discussa e troncata isolatamente, e che aspettiate a risolverla definitivamente quando verrà in discussione il progetto già due o tre volte presentato alla Camera dei Deputati per la revisione dell'intero Ordinamento giudiziario, e del Codice di procedura civile.

In altri termini, faccia il Senato ciò che la Sotto-Commissione della Commissione dei Quaranta nella sua Relazione del 20 giugno 1870 proponeva alla Camera dei Deputati, e frattanto si lascino le cose come sono, aggregando solamente alla Cassazione di Firenze le Corti d'appello di Roma, della Venezia e quelle altre che si credesse pure conveniente di aggiungere, allo scopo anche di diminuire l'arretrato nelle altre Corti di Cassazione.

Pochi riflessi basteranno a giustificarvi la ragionevolezza di questa proposta, e spiegare la mia speranza che possa essere accettata dal signor Ministro ed approvata dal Senato.

Il primo motivo, del quale tutti possono farsi un'idea chiara, sta in ciò, che la Suprema Magistratura qualunque ne sia la forma, è la chiave della volta dell'edificio giudiziario.

Ora, o Signori, chi ha mai veduto che facendo un grande edificio, si cominci appunto dal tetto? (*ilarità.*)

Io non credo che un Architetto, anche con tutta la scienza del mondo, voglia tentare una cosa di questa fatta, cominciando a costruire il tetto, scendendo poi giù sino alle fondamenta; e se volesse ten-

tarla, si direbbe che è matto: eppure sarebbe precisamente la stessa cosa ciò che noi faremmo ora!

Si è presentato due volte un progetto per la revisione dell'intero ordinamento giudiziario, e dei Codici di procedura, e noi lasceremo indietro tutte le parti fondamentali ed essenziali di questo progetto, per occuparci in fretta della sola Cassazione!

Questo è il primo motivo.

Il secondo poi sta nella necessità di non accrescere le difficoltà politiche del Governo e dello Stato, spogliando Napoli, Torino, Palermo e Firenze della Corte di Cassazione, che attualmente siede in dette città, e che si dice esistere in un luogo dal 1809, nell'altro dal 1819, nell'altro dal 1838 e nell'altro infine dal 1848, senza sostituirvi niente altro. È cosa di fatto che a Napoli vi sono niente meno che diecimila curiali; ora, andate a togliere la Corte di Cassazione da Napoli per portarla nella Capitale, e figuratevi che *mare magnum* di guai va a suscitare il Governo, pensate in che condizione andate a porre migliaia di famiglie! Invano voi cercate di indorare la pillola dicendo: ma intanto vi saranno sezioni temporanee, queste sezioni continueranno anche a ritenere il nome di Corti di Cassazione. Con questi ritrovati non tranquillizzerete quei gran centri di popolazione, non tranquillizzerete quelle Curie che sapranno leggere tra le righe del vostro progetto, e capiranno che una volta stabilito il principio che non vi sia che una Corte unica di Cassazione con sede nella Capitale del Regno, il precario che lasciate può cessare da un giorno all'altro, e dovrebbe difatti ben presto cessare per le gravi difficoltà che non tarderebbero a verificarsi nell'esecuzione, e il giorno, che io chiamerò fatale, in cui questa legge fosse approvata, sarebbe il giorno in cui comincierebbero i guai maggiori e le difficoltà più gravi per il Governo.

Il terzo motivo è questo: io non vedo che vi sia una ragione per affrettarci cotanto a cambiare lo stato delle cose e per recare quasi colla celerità del vapore la Corte di Cassazione a Roma; io credo anzi che questo sarebbe un pericolo che prudentemente il Governo deve evitare, e il Parlamento ed il Senato devono resistervi a tutta forza. In primo luogo, come volete portare a Roma la Corte di Cassazione con tutto il grande apparato e l'imponenza che deve avere, mentre si va studiando e studiando moltissimo per trovare qualche locale conveniente pel Senato, per la Camera dei Deputati, pei Ministeri, a Roma dove non si sa ancora dove collocare il Consiglio di Stato che per sua natura deve essere il consulente continuo del Governo e dei Ministri, e dove si cercano ancora i locali per la Corte dei Conti, colla quale il Governo è in continuo necessario contatto da mane a sera? Portando a Roma si repentinamente la Corte di Cassazione sapete che ne accadrà? Accadrà che la Corte di Cassazione, la prima Magistratura del Regno verrà insediata nel luogo più disadatto, più infelice, e più umile che possa immaginarsi. La Corte di Cassa-

zione di Firenze ne sa qualche cosa. Quando si è trasferita la Capitale da Torino a Firenze, si sono dovute fare alloggiare le Corti di Appello e di Cassazione in locali che tutti sanno come non rispondano alla dignità loro, e non presentino quelle necessarie comodità che sarebbero indispensabili.

Io credo che molte pratiche si siano fatte dal Governo e dagli eminenti personaggi che dirigono queste Corti, ma tuttavia la Corte di Cassazione e la Corte di Appello sono ancora come erano quando vi sono state trasferite.

Vi citerò anche l'esempio della Corte di Appello di Bologna. Essa ha una residenza infelice e vorrebbe averne una migliore. Il proprietario del palazzo dove è la Corte, che è appunto il Municipio, non la vuole più, perchè ha bisogno dei locali da essa occupati per ampliare i suoi uffizii. Egli ci ha già più volte dato il congedo in debita forma. Il Governo ha fatte delle pratiche, ha dato degli incarichi, io stesso ed il procuratore generale abbiamo nominato una Commissione di due egregii magistrati del paese affinchè facessero delle ricerche, lo stesso Municipio ci ha aiutato nominando egli pure una Commissione: ebbene, da tre anni che si fan ricerche, siamo ancora dove eravamo, malgrado che il Municipio più non ci voglia, e che noi vogliamo andarcene.

V'ha di più: quattro anni or sono, essendo scaduto il fitto del locale in cui era stabilita la Corte d'Assisie, si dovette in fretta cercarne un altro. In difetto di altro migliore, si accettò un locale nel convento dei Padri Bernabiti; là, in un ultimo piano sotto il tetto, in un locale il più mal sicuro, il più infelice, il più malsano che si possa immaginare, si è collocata la Corte d'Assisie con la speranza che fra sei mesi il Municipio avrebbe provveduto e si sarebbe avuto un locale più adatto. E in fatti si son fatte delle pratiche e molte. Io non posso nè voglio far censura a nessuno; ma intanto in tutte le sessioni i giurati, prima che la sessione sia chiusa, fanno una protesta in cui dichiarano che essi non andranno più alla Corte d'Assisie se non si trasferisce in altro locale, perchè la loro salute è in pericolo, perchè non è loro possibile di star radunati in un simile locale tre o quattro ore al giorno.

La protesta è rimessa al Presidente della Corte d'Assisie, il Presidente la rimette a me, io la trasmetto al Municipio, la trasmetto al Ministero, faccio le istanze più vive e più calde possibili, ma che cosa si guadagna? La Corte d'Assisie è ancora in quell'infelice locale; le difficoltà, or una ora l'altra, la forza dell'inerzia possono più della urgente necessità riconosciuta da tutti.

Ora andate a Roma, e mentre mancano tutti i locali, portate via di qui al primo novembre la Corte di Cassazione, e poi vedrete che cosa accadrà: avverrà ciò che è accaduto fino adesso a Firenze ed a Bologna; la generazione attuale forse non vedrà la residenza della Su-

prema Corte in un luogo adatto, dignitoso e confacente, come sarebbe necessario.

Quindi anche per questo motivo io credo che bisogna andare a rilento. Aggiungerò poi, se l'interesse personale degli individui, dei magistrati, potesse anche essere valutato, ed io credo che dopo la cosa pubblica debba essere anche preso in considerazione l'interesse privato, che quell'interesse privato di tutti i membri della Cassazione che ora risiedono in Firenze devono avere, ed hanno di certo i loro alloggi fermati per qualche tempo, ed i loro comodi quivi stabiliti, si oppone anche alla precipitata traslocazione a Roma. Con quei grassi, e dico grassi per ironia, con quei grassi stipendi che il Governo dà a questi funzionari, pensate se potranno sopportare il danno degli alloggi che ora hanno qui, la disdetta, l'indennità che dovranno dare al proprietario, il trasporto della loro mobilia e andare in fretta a cercare a Roma un alloggio a carissimo prezzo, col pericolo di dover vivere chi sa per quanto tempo all'albergo. Questo solo motivo certo non sarebbe sufficiente per non fare una cosa che fosse necessaria nell'interesse pubblico; ma quando l'interesse privato vada d'accordo con quest'interesse pubblico, sarebbe imprudenza ed imprevidenza da parte del Governo e del Parlamento di non pensarvi, e il meno che potrebbe accadere, sarebbe perder qualche utile magistrato il quale, piuttosto che correre pericolo di questi disagi, chiederebbe la sua collocazione a riposo, con danno dell'erario e della amministrazione della giustizia.

Ma si dice: è indispensabile che la Corte di Cassazione seguiti il Governo, e che sia concentrata per certe questioni, come per esempio per quelle delle tasse.

Quanto alla vicinanza ed al contatto della Corte di Cassazione col Governo, ne ho detto abbastanza, nè voglio ritornarvi sopra.

Quanto alle tasse, non esito a dire che la necessità di far giudicare tutte le relative questioni da una sola Corte ha l'apparenza di un pretesto.

Io non ho inteso che sia accaduto veruno scriczio, e nemmeno che vi sieno grandi divergenze di opinioni fra le Corti di Cassazione attualmente esistenti sulle questioni in materia di tasse.

D'altronde, se mai accadesse che vi fosse controversia in una questione importante, dalla cui risoluzione potesse dipendere una vera inguaglianza nella tassa fra i cittadini, il rimedio è presto preso; si farebbe cioè quello che si è fatto per le cause delle fabbricerie. Si presenterebbe un progetto di legge al Parlamento, si narrerebbe lo stato delle cose, e si farebbe troncata la questione con una legge interpretativa. Questo sarebbe il mezzo adatto, il solo mezzo confacente perchè diversamente, anche quando aveste una sola Corte di Cassazione non avreste progredito di un passo, avegnachè, come vi ho detto più volte, l'indomani la Corte di Appello, i Tribunali, i Pretori decider possono in

contrario senso, e ciò ripetere anche cento volte se sono convinti che la questione debba essere risolta altrimenti dal modo in cui l'ha risolta la Cassazione.

Quindi il motivo che si adduce della necessità di concentrare la Corte di Cassazione per certe questioni non ha alcun peso, e mi permetto di dirlo, ha più l'apparenza di un pretesto che di una vera ragione. E tutto questo, l'ho già detto, perchè? Per niente.

Se non che mi si presenta ancora un'altra considerazione per la quale noi non dovremmo affrettarci a trasportare la Corte di Cassazione a Roma, e l'ho riservata all'ultimo affinché vi rimanga bene impressa nella mente. Togliendo la Cassazione alla città di Firenze, quando intanto lasciate le altre, ed al momento istesso in cui le togliete la Capitale, voi fate un atto non bello per lo meno a Firenze, a Firenze che ha fatto tanti e così grandi dispendi per degnamente accogliere il Governo e tutti i funzionari che, quali nuovi ospiti, lo hanno seguito; a Firenze, alla quale la storia dirà di quanto l'Italia sia debitrice se si è compiuta l'unità nazionale.

È vero che si è scritto nella Relazione ministeriale che la città di Firenze ha dato esempio di una generosità senza pari, che essa ha acclamato alla nuova Capitale, a Roma, che essa ha concorso a votare il pronto trasferimento della sede del Governo là dove ci chiamano gli ulteriori nostri destini, e che devesi sperare che sopporterà con rassegnazione anche questo ultimo sacrificio.

Ma, Signori, un illustre Generale diceva in questo stesso recinto in una memoranda discussione, che anche la generosità ha i suoi limiti, e che non è mai prudente nè da savio di abusarne. Io mi permetto di ricordarvi questa grande verità.

Quindi io credo che non sarebbe neppure da questo lato conveniente di affrettare il trasloco della Corte di Cassazione. Ma si dice ancora: — Fate attenzione, che conviene subito provvedere per l'attribuzione delle Corti d'Appello della Venezia e di Roma a qualche Corte di Cassazione. — Io però rispondo: — Nello stesso modo con cui vorreste attribuire questi distretti a Roma, potete attribuirli a Firenze. —

L'altro giorno, votando la legge unificativa della legislazione nella Venezia, abbiamo appunto detto che fino a tanto che sia altrimenti provvisto, il distretto della Corte di Venezia dipenderà dalla Corte di Cassazione di Firenze.

Che più? il progetto di legge stesso che ci sta davanti, propone che dal giorno in cui sarà attuata la presente legge fino al 1° novembre 1871 il distretto di Roma dipenderà dalla Corte di Cassazione di Firenze; quindi non vedo che vi possa essere gran difficoltà. Invece di dire sino al 1° novembre, si dica: — Fino a tanto che il Parlamento non abbia definitivamente statuito sul genere di suprema magistratura che creda di adottare, il distretto di Roma, come quello di Venezia, come gli altri che gli si vorranno attribuire, dipenderanno

da Firenze. — E giacchè il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno invocata la generosità di Firenze, mi permettano che io faccia anche un poco affidamento sulla generosità e riconoscenza di Roma.

Io suppongo che Roma non si crederebbe nè offesa nè pregiudicata quando si dicesse: *frattanto le cause di Cassazione di Roma saranno portate alla Corte di Cassazione di Firenze.*

Non si credette offesa la città di Torino, quando per considerazioni di alta politica le fu tolta la Corte di Cassazione, e la si portò a Milano. Essa sopportò la privazione ed il danno che gliene risultava per il bene pubblico, e mise volentersa questo sacrificio sull'altare della patria e della concordia. Faremmo torto ai Romani col credere che essi sarebbero meno ragionevoli e generosi dei Torinesi.

Dico dunque che il modo più prudente sarebbe quello di differire questa grave questione; e se dovessi ancora aggiungere una parola, sarebbe questa: la convenienza parlamentare, convenienza che non fu mai dimenticata dal Senato, consiglia anch'essa questo temperamento.

Io ho detto che la questione fu impegnata alla Camera dei Deputati; che nella Camera dei Deputati si è già fatta una Relazione stampata nella quale si propone appunto che la questione della Suprema Magistratura sia differita fino a quando si presenterà e si potrà discutere l'intero progetto di revisione dell'Ordinamento giudiziario; e del Codice di procedura; questa circostanza non deve essere dimenticata.

Ecco pertanto, o Signori, l'ordine del giorno, che io proporrei al Senato:

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alla Corte di Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere, e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'Ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano a non troppo affrettare la discussione isolata di questa parte dell'anzidetto progetto e a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

» Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'Ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze la Corte di Appello di Roma e quelle altre che si crederà pure conveniente, e passa all'ordine del giorno. »

Signori,

Probabilmente io non prenderò nemmeno più la parola in questa grave discussione, qualunque sieno le osservazioni che saranno fatte in risposta al mio discorso, tanto più che in questi giorni poco mi regge la salute, a meno che non dovessi ancora parlare per qualche essenziale fatto personale o per combattere qualche grave appunto.

Io vi ho parlato sinceramente, senza viste d'interesse e senza mire indirette; e potete crederlo, sebbene sia Presidente della Corte d'Appello sedente in una città, la quale per la sua posizione centrale potrebbe forse aspirare ad avere una Corte di Revisione, perchè sono ora mai giunto alla fine della laboriosa e lunga mia carriera, ed a nient'altro più aspiro, che al mio riposo. Se potrò ancora rendere qualche servizio allo Stato ed alla cosa pubblica, non sarà che da questi stalli; le mie parole, ve lo accerto, non sono dettate che dal sentimento del dovere, e dall'amore che porto alla buona amministrazione della Giustizia, a questo palladio della nostra libertà, a questo cardine dell'ordine sociale.

Come ho detto, io mi lusingo ancora che l'onorevole Ministro, nel cui patriottismo ed alto senno ho pienissima fiducia, e l'onorevole Commissione, accetteranno la ragionevolissima e modesta mia proposta; che se io mi ingannassi, se la fretta vincesse la ragione e la prudenza, in questo caso, farei voti sinceri, perchè non abbiano essi ben presto a pentirsi amaramente, e per quanto è possibile, mi consolerei ripensando, che se le poche mie forze non bastarono ad impedire il male che molto pavento dall'approvazione di questo progetto di legge, ho avuto almeno il coraggio di oppormi a fronte di avversari illustri, dei quali rispetto la scienza e il valore.

(*Bene! bravo!*)

Presidente. Domando al Senato se è appoggiato l'ordine del giorno del Senatore De Foresta.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Mulo.

Senatore **Mulo.** Signori Senatori, voi che ieri ed oggi avete avuto il bene di udire, e dirò anche di ricrearvi nella dotta, eloquente e copiosissima orazione dell'onorevole De Foresta, avete veduto come egli con zelo straordinario e degno di lui, quasi dimenticando quel consiglio di lasciare nel campo qualche spiga a pro di chi vien dietro, ha mietuto il campo in modo che non resta più niente da spigolare.

Dunque il mio maggior compito sarà quello di non rifriggerle le cose fritte, contro il precetto d'Orazio *ne coctum recoquere cambrem.*

Entrando dunque in materia dirò, come è noto a voi, che da molti e da molti con larga copia di studi con somma elevatezza di mente, con grande amore di patria si ricerca quale sia l'istituto giudiziario che meglio convenga mettere alla testa di tutta la nostra Magistratura.

In chi ed in quali mani giova e bisogna collocare il sacro deposito e la suprema guarentigia dei dritti dell'uomo e del cittadino? In chi ed in quali mani è meglio collocata la suprema tutela della vita, dell'onore, della libertà e di ogni dritto di *mio* e di *tuo*? A chi ed a quale istituto si dee dare l'ultima parola e l'autorità di pronunziare i supremi oracoli della giustizia, che fu, è, e sarà sempre il fondamento dei regni?

Molti hanno sudato alla soluzione di questo arduo problema, ma sento il dovere di collocare fra i più chiari l'illustre Carcano, cui ha pure accennato ieri l'onorevole De Foresta. Io godo di avere con lui strette e familiari relazioni: io me ne glorio, e duolmi altamente che l'opera di tanto uomo non sia presto riacquistata agli elevati gradi della magistratura.

Ora, due istituti giudiziari si disputano l'onore ed il diritto di essere collocati all'apice della gerarchia e di essere autorizzati a pronunziare l'ultima parola della giustizia; uno è la Corte di Cassazione, l'altro quello che si chiama Terza Istanza.

L'onorevole Commissione del Senato, composta di individui che tutti altamente stimiamo, crede di dover dare la preferenza alla Corte di Cassazione.

A quali motivi essa appoggia e fonda questa preferenza? A cinque; ed il primo è quello che la Cassazione sia pensiero, opera, merito di mente italiana, quindi la dice gloria avita; ma qui ripeterò ancora qualche parola di Orazio, e dirò che *quandoque bonus dormitat Homerus*.

In prova della sua asserzione, la Commissione indica due istituti, uno il Regio Sacro Consiglio di Napoli, e l'altro il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna. Ma valga il vero, essi non sono d'origine italiana, ma spagnuola. Io parlerò del primo per bocca del Nicolini; e permettetemi che parli dell'altro in nome mio, giacchè per me *est res domestica*.

L'illustre Nicolini, che meritamente fu appellato in Francia *l'aquila* del Foro Napoletano, che collo sguardo dell'aquila penetrò i più reconditi sensi della *scienza nuova*, e che indagando con vasta ed acuta erudizione l'origine e la forza delle voci di dritto, aggiunse molto a Vico, che ci dà la storia del Sacro Regio Consiglio Napoletano, e ci racconta che Alfonso I di Aragona, che primo tra quei re salì sul trono di Napoli, istituì quel Consiglio, e dice che esso fu pensiero di un vescovo Borgia, poi papa Calisto III, cui dobbiamo forse la poco venerata, per non dire detestata, memoria di Alessandro VI, suo nipote. Nicolini dice che il Consiglio fu istituito perchè si raccogliessero intorno al re quanto vi era di più distinto nella monarchia: egli poi ci spiega quale fu la missione di quel Consiglio, quella cioè di giudicare *prout aequius melius, sola facti veritate inspecta*.

Noi dunque vediamo che esso è affatto il contrapposto della Corte di Cassazione che deve vigilare sulla più rigorosa osservanza del diritto; esso era

come ora è la Corte di equità in Inghilterra; ed era quindi ben diverso da una Corte di Cassazione, la quale abborre da quanto non è pura materia di diritto per non contaminare la sua pura verginità, fornendo *negl'impuri contatti del fatto*. Ho letto queste ultime parole in un ampolloso e sfrenato panegirico della Cassazione.

Dunque il Sacro Regio Consiglio Napoletano nè l'origine, nè nei suoi principii, nè nella sua missione poteva racchiudere il germe della Cassazione, ed era anzi il vero contrapposto e l'antitesi di questa istituzione. Non posso dunque concedere che nel Regio Consiglio di Napoli si possa trovare il menomo germe della Cassazione, nè il menomo appiglio ad alcuna gloria o vanagloria italiana.

In verità nella favola io capisco perchè la Cornacchia abbia vestito le penne del pavone, perchè erano più belle; ma nella storia non capisco perchè l'Italia, che non troverà mai penne più belle delle sue, voglia abbellirsi delle altrui.

V'ha poi il Sacro Supremo Consiglio in Sardegna: permettetemi che ve ne parli in nome mio: *est per me, ripeto, res domestica*.

Questo supremo corpo era rivestito di doppie attribuzioni, di ordine misto, altre erano politiche, altre giudiziarie.

La Sardegna in forza del trattato di Utrecht aveva diritto di essere governata da una politica costituzione, e là sul posto ogni triennio si rinnovava la rappresentanza nazionale; ma il Re era lontano dalla Sardegna, e quindi fra il Re ed il popolo era collocato il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna.

La missione politica del Consiglio era quella di vegliare al mantenimento dei principii dello Statuto, affinchè questo non potesse da nessuno violarsi, e quando v'era il pericolo che ciò potesse accadere, allora esso sospendeva i provvedimenti, ed investito dalla costituzione e dal suo giuramento del dritto di rappresentare il caso al Re, lo faceva colla maggior riverenza tanto nelle cose d'ordine e d'interesse generale, quanto in quelle di un ordine minore.

Dopo questa parte di attribuzioni politiche venivano le giudiziarie, che erano quelle di una perfetta Terza Istanza.

Noi in Sardegna eravamo governati da leggi giudiziarie diverse da quelle del Regno Subalpino. Noi avevamo tre gradi di giurisdizione: Prima Istanza, Appello e Terza Istanza col nome di supplicazione, parola consacrata anche nelle Leggi romane. Questa supplicazione era elettiva, e chi la invocava era in diritto o d'introdurla sul posto in Cagliari davanti le due Sezioni civili della Corte d'appello, oppure d'introdurre il giudizio avanti il supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, il quale era considerato come presieduto sempre dal Re, aveva anche il trattamento di Sacra R. Maestà, e giudicando non faceva distinzione fra questione di diritto e questione di fatto.

No, non faceva questione nè distinzione tra questa e quella ingiustizia: su tutto provvedeva, ed era vero Tribunale di Terza Istanza.

Ora, anche questo Supremo Consiglio venne in Sardegna dalla Spagna; e difatti il primo atto col quale i RR. di Savoia ricostituirono, in Torino, questo Supremo Consiglio, fu modellato sulle basi del Supremo Consiglio di Aragona, che raccolse sempre nel suo seno quanto era di più illustre nella Magistratura insulare e continentale.

Dunque, se vogliamo dare i diritti di cittadinanza alla Cassazione, non possiamo invocare l'origine spagnola dei due predetti Consigli, nè possiamo noi Italiani gloriarci di averne concepito, e di averle infuso il primo germe, invocando documenti e fatti che pongono contro di noi, e che condannano le nostre pretese.

Noi, rintracciando le vere glorie italiane, se dobbiamo tenerne conto anche in questo argomento, non abbiamo bisogno di ricorrere nè a questo nè a quel paese, nè mendicarne ed usurparne i meriti. Noi abbiamo il Digesto: quella sì è gloria italiana, chè le glorie di Roma son nostre glorie. Roma, che non ha guari era rappresentata in quest'Aula come una figura poetica ed una semplice reminiscenza storica, è caduta, ma anche caduta è rimasta grande, nè ha mai potuto dirsi di essa: *I fasti copre poca arena ed erba*. Essa non è mai morta o perita, ma è rimasta immortale ed imperitura, è la vera Città eterna, ed è rimasta sempre come quella colonna di luce, che nell'oscurità del deserto ha guidato i posterì nella via della scienza e del progresso giuridico. Essa vive anche oggi, come parte vitale dei Codici moderni, vive negli studii e nelle università dei popoli più civili, vive in tutte le classiche letterature, vive come sovrana e perpetua norma dei legislatori, e vivrà sempre nei principali elementi che ha depresso, in seno della moderna civiltà.

Ora, nel Digesto, opera dei nostri grandi antichi, noi troviamo la dottrina e la funzione in atto della Terza Istanza, e vi troviamo la dottrina, ma non già l'istituto della Cassazione, che costituita come oggi è, non fu e non trova esempio in veruna parte del mondo prima della Costituente francese.

Nel Digesto in una legge, se non erro, al titolo *De auctoritate rei iudicatae* si parla di due sentenze contrarie emanate nella stessa causa, e si domanda quale è quella che dovrà essere eseguita. Risponde il giureconsulto. Il pretore dovrà dichiarare quale delle due meriti di esser mandata ad esecuzione; e dunque, secondo il Digesto, se si trattava di due sentenze nella stessa causa una contraria all'altra, il pretore doveva dichiarare quale delle due sentenze dovesse essere eseguita, e bisogna concedere che in questa risposta del giureconsulto trovo non solo la dottrina, ma anche la funzione in atto della Terza Istanza. Questa dottrina poi è più ampiamente confermata nel Codice di Giustiniano.

Ho detto che nello stesso Digesto al Titolo: *Quas*

sententiae sine appellatione, è contenuta la distinzione: *inter jus litigatoris et jus constitutum*, ossia *sacras constitutiones*. In una legge di questo Titolo si ricerca quali sentenze possano rescindersi anche senza appello, e nella risposta del giureconsulto si fa la sovraddetta distinzione e si domanda che cosa offende la sentenza? Offende solo il diritto dei litiganti? e si risponde, no. Ma se invece: *est contra sacras constitutiones*, allora, essendo in aperta violazione della legge, non può mai considerarsi come cosa giudicata, e può venire rescissa senza appello.

Permettetemi che indichi le predette due specie proposte una nel Digesto e l'altra nel Codice Giustiniano, al titolo: *Quando provocare non est necesse*.

Nel Digesto si propone la specie di uno che fu nominato tutore e che domandava di essere esonerato per il numero di cinque figli e per l'avanzata età di 70 anni. Il giudice ha rigettato la domanda e si cerca se questa sentenza sia rescindibile senz'appello, o se abbia bisogno d'appello. Il giureconsulto distingue, se il giudice ha dichiarato che il postulante non aveva l'età od il numero di figli voluto dalla legge, allora non è rescindibile senza appello, e non appellata, passa in giudicato, perchè è questione di fatto ed è una semplice violazione del diritto del litigante. Ma se ha giudicato che il numero di cinque figli, o l'età di 70 anni non esimono dalla tutela, allora la sentenza è *contra sacras constitutiones*: e contenendo una violazione di legge, non può passare in cosa giudicata, e può rescindersi senza appello.

Finchè non sono sopravvenuti i tempi di barbarie e d'ignoranza, le regole insegnate nelle precitate leggi hanno guidato tutti i tribunali; e quando nella rinnovata civiltà si ritornò ai buoni studii ed allo stabilimento di magistrati composti di giurisperiti, le precitate regole tornarono a guidare tutti i tribunali comuni e giudicanti, non già uno speciale istituto che ancora non esisteva e si cominciò ad averne un'idea in Francia, non già in un Corpo distinto, ma in quella Sezione del Consiglio del Re, che fu appellato Consiglio privato e delle parti, perchè le parti vi erano sentite in contraddittorio.

Ora, se dalle premesse considerazioni appare ad evidenza che tanto il Sacro Regio Consiglio di Napoli, quanto il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna sono due istituti di origine meramente spagnuola, che hanno nulla di comune colla Cassazione, giacchè era un Tribunale di equità e l'altro una perfetta Terza Istanza, bisogna avere la dignità di non mendicare in essi un titolo di gloria. E se in vece dalle stesse considerazioni risulta, che la Cassazione come oggi è costituita, è di origine indubitabilmente francese, bisogna confessare che essa è per noi Italiani tutt'altro che una gloria, che essa ci è stata imposta dalla legge del conquistatore, e che oggi è una triste dolorosa ed umiliante reliquia di patita servitù.

Ma vediamo quali erano le condizioni della Francia

allorchè senti la necessità della Cassazione, e la legge della Costituente ne ha fatto come un'ancora di salvezza di tutte le altre istituzioni giudiziarie, e del novello suo riordinamento legislativo.

La Francia si è trovata nella necessità di simile Tribunale, perocchè in quel momento della sua creazione usciva da un caos, e tutto era anarchia; il paese era diviso parte in diritto scritto, parte in diritto consuetudinario, e le consuetudini erano non solo fra loro dissimili, ma contraddicenti e ripugnanti.

Si parlò di Codice: e ne fu sancito uno degno d'imperituri encomii; ma in quello sbrigliamento generale un Codice era lettera morta. Si creò questo corpo affinché il Codice diventasse legge comune e si dimenticassero gli statuti particolari, e le consuetudini.

Questo è il vero pensiero dominante depresso dai più illustri giureconsulti francesi. Quindi Henrion de Pensey luminare sommo del foro francese, voleva che a formare uno degli estremi necessari perchè potesse essere ammesso il ricorso in Cassazione non bastasse la violazione della legge, ma dovesse anche risultare che il magistrato avesse violato la legge con animo deliberato di violarla. Queste cose risultano dal Loaré, Dalloz, ed altri insigni giureconsulti francesi.

Non la contestiamo dunque alla Francia, ma diciamo che l'abbiamo ricevuta quale legge del conquistatore: che questa fu la sua origine in Italia, e che oggi, lo ripeto ancora una volta, essa è un tristo, doloroso ed umiliante ricordo di patita servitù.

A questo primo motivo l'egregia nostra Commissione ne aggiunge altri quattro che leggerò testualmente come sono scritti nella Relazione. Il primo è in questi termini « custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario, contenendo questesso » nei termini del suo mandato, e cancellando le sentenze che alla legge perfettamente non corrispondono. »

In forza dei principii e conseguenze dello Statuto, il potere giudiziario è un ente senza ombra di spontaneità e di autonomia, che dee rimanere impassibile ed immobile, e non può mai usurpare nessun altro potere; e se consideriamo bene la cosa, il potere giudiziario manca di mezzi, e non può nè dire nè fare che ciò che gli viene richiesto dalle parti e comandato dalle leggi.

Esso non può occuparsi che di una cosa ed affare singolare, ed in questo stesso affare, qualunque cosa dica e faccia, la sua sentenza è sempre governata da quelle date regole, secondo le quali essa è come se non fosse al mondo per chiunque non è stato parte nella causa. Ma, dimando io: se questo è tutto quanto può fare il potere giudiziario, come si fa a dire che può usurpare l'autorità legislativa, cosa che non si può concepire e molto meno praticare.

Io dovrò tratto tratto chiedere venia alla Commissione, e la chiedo anche ora, se dico che non trovo modo di tradurre in verità di fatto queste belle frasi.

« Custodisce l'autorità legislativa dall'invasione del potere giudiziario. »

Signori, ove anche l'autorità giudiziaria facesse quanto mai umanamente è possibile, non può in nulla usurpare il potere legislativo.

Forse prima che fossimo così costituiti sotto le guarentigie di una legge fondamentale, forse allora poteva avvenire che l'autorità giudiziaria investita di potere misto usurpasse qualche cosa sull'autorità legislativa; ma, ridotto il medesimo alle condizioni volute dallo Statuto, io non ho veduta alcuna autorità che possa giustificare l'idea della Commissione; e questa mattina stessa ho voluto bene assicurarmi rileggendo Hello, che mi dice essere possibile che l'autorità giudiziaria possa in qualche parte invadere ad usurpare alcuinchè all'autorità legislativa.

Dunque questa gran dote che è attribuita dalla Commissione alla Corte di Cassazione non è che una bella frase.

Ma essa segue: « cancella le sentenze che alla legge perfettamente non corrispondono. »

Ma non potendo la sentenza riguardare che un singolare ed unico fatto, e non potendo partorire alcuna conseguenza, anche quando trattasi dello stesso fatto, quando può dirsi *res inter alios acta*, e viene invocata da terzi, che fecero parte in causa, io domando come può avvenire che il potere giudiziario possa usurpare sull'autorità legislativa? La sentenza non può diventare legge, perchè la sentenza è norma nell'unico fatto deciso e la legge è norma generale di un generale ordine di fatto. Anche ove la sentenza contenga violazione di legge, non può dirsi usurpazione del potere legislativo, giacchè altrimenti si dovrebbe dire che anche i crimini e i delitti che sono la massima violazione della legge, sono usurpazioni del potere legislativo.

Leggo nel 2° motivo:

« Costituisce l'indipendenza giudiziaria da ogni alieno ingerimento, provvedendo nel sapiente congegno delle proprie funzioni che l'ordine giudiziario basti a se medesimo, ed in se medesimo trovi modo e misura da correre il ciclo della sua legittima azione. »

Io non trovo nemmeno qui modo di tradurre la frase in fatto, giacchè tutto quanto entra nella sfera delle attribuzioni della Corte di Cassazione si risolve in un atto che cancella una sentenza, od in un altro che rigetta un ricorso; ma, domando io: e l'uno e l'altro di questi atti che cosa contiene in se stesso ed in tutte le sue conseguenze che sia atto a difendere l'ordine giudiziario da ogni straniera ingerenza? Che anzi se dalla sfera della idea discendo a quella dei fatti; io devo dire che i fatti formalmente depongono in contrario.

La Corte di Cassazione, per fatti che sono pubblici non ha mezzo alcuno per potersi attribuire tale carattere, e lungi dall'aver il mezzo di salvare l'ordine intiero, non ha il mezzo di salvare se stessa.

Terzo motivo: « Custodisce i limiti di tutti i poteri

» dello Stato nell'esercizio delle facoltà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica autorità se questa ecceda la meta che le fu prefinita. »

Questa prerogativa è cosa notissima, è cosa certa, è cosa indubitata ma non è la Corte di Cassazione sola, bensì è tutto l'ordine giudiziario, cui tale prerogativa compete; e lo Statuto lo ha creato per ciò, e messo come custode dei limiti imposti ad ogni potere e ciò cominciando dall'ultimo Pretore e salendo per tutta la gerarchia; imperocchè l'ultimo Pretore a cui si presentasse un atto del potere esecutivo il quale creasse un nuovo reato, lo tiene in conto di non avvenuto, e rivenlica all'autorità legislativa il diritto che ha che sia rispettato dal potere esecutivo.

Ma questo lo fa il Pretore, lo fa il Tribunale Civile, lo fa la Corte d'Appello; non è dunque una prerogativa speciale della Corte di Cassazione, ma è la missione dell'ordine intero.

Viene il quarto ed ultimo motivo: che « custodisce la unità del diritto, e la uniformità delle giurisprudenze. »

Signori, per me io non trovo che un solo modo di custodire l'unità del diritto e l'uniformità delle giurisprudenze ed è l'unità del Codice; io non ne trovo altri.

Ho detto che non rifriggerò le cose fritte, quindi alle cose molto e molto ben dette dall'on. De Foresta non farò che aggiungere qualche parola: e domanderò: è vero, è possibile questa uniformità? e se fosse possibile, è dessa un bene o un male?

Signori, la giurisprudenza è scienza come tutte le altre, è la scienza che non deve riprodurre quello che si è detto, ma è una scienza che deve fare il suo progresso conforme al progresso del sapere umano: dunque, se fosse possibile questa uniformità, sarebbe forse un regresso.

Vediamo adesso se in forza dei principii costitutivi ed effetti pratici dell'uno e dell'altro Istituto, la Cassazione meriti di essere preferita alle Terza Istanza.

Cominciando dai principii costitutivi, ecco quelli che informano il sistema della Cassazione. Essa è fondata sopra due gradi di giurisdizione, ed il nostro attuale Codice di procedura permette che si possano produrre nel secondo grado nuove prove, che non furono prodotte nel primo. Di là nascono due scontri, uno, che il principio di sottoporre a due giudizi od istanze ogni causa o questione è intieramente falsato, e l'altro che l'appello diventi un evidente controsenso.

Allorchè in Seconda Istanza si permettono nuove prove, ne nasce inevitabilmente che la causa in secondo giudizio non sia più quella che fu decisa nel primo: quindi non è più vero, ma diviene evidentemente falso, che la causa subisca due gradi di giurisdizione, dovendo in virtù delle nuove prove la causa subire un'assoluta trasformazione o mutazione, e ricevere in un appello non la seconda ma la prima decisione.

Ne nasce poi un altro scontro, ed è che l'appello diventi un controsenso. Io oso di dire questa parola alquanto acerba, poichè la pronunzio in bocca dell'illustre Bentham. Egli osserva con acutezza non minore della ragionevolezza, che quando uno appella dalla sentenza, dice che la medesima è ingiusta. Ora, l'ingiustizia di una sentenza non può essere desunta che dallo stato in cui erano gli atti al momento della sua emanazione; e quindi chi dice *appello* dalla sentenza, dice che gli atti, come sono, ne dimostrano l'ingiustizia. Ma quando egli stesso dice di appellare con nuove prove, dice che la sua causa non è abbastanza istruita e fondata, e che per istruirla e fondarla bene, ha bisogno di prove che non erano fatte in primo giudizio; quindi l'appellante, mentre in forza dell'appello dice che la sentenza è ingiusta nello stato in cui sono gli atti colla riserva di fare nuove prove, dice che non spera una buona sentenza, se non muta lo stato degli atti con altre prove. È dunque chiaro, che l'appello con nuove prove è un controsenso.

Il controsenso cresce quando si considera, che la seconda sentenza con nuove prove o senza di esse deve costituire cosa giudicata sia o non sia conforme alla prima: allora devono verificarsi molti casi contrari ad ogni regola di ragione e di prudenza. Uno di questi casi può essere che la sentenza la quale ha avuto in suo favore un maggior numero di voti rimanga inutile e cancellata da una sentenza che ne ha avuto un numero molto minore.

Oggi i tribunali civili sono composti di tre membri e le sezioni di Appello sono composte di cinque.

Quindi, quando la sentenza di prima istanza ha avuto l'unanimità dei voti, ed in appello ne ha avuto due favorevoli e tre contrari, avviene che una sentenza appoggiata al voto di cinque giudici è cancellata da una che ha avuto quello solamente di tre.

Si ha bel dire che bisogna presumere maggior scienza e maggior senno nei giudici di appello; giacchè il vero è che anche due giudici di appello sono nella proposta ipotesi concorsi a pronunziare la seconda sentenza, e che la forza data a questa di cancellare la prima è tutta fondata sul voto di un solo giudice contro altri tre. Ora, in questi casi la ragione si ribella a dare più peso ad un voto e meno a tre, e cade il primo fondamento razionale della verità giudiziaria che è riposto sul principio che essa ha fondato sulla base della verità reale.

Ma se approfondiamo meglio il principio vitale, ed il meccanismo della Cassazione, noi vedremo a piena evidenza che tutto il suo pomposo e divino apparato termina in una fantasmagoria, in un certo giuoco di prestigio, e per così dire in una specie di farsa.

Riassumendo tutte le cause delle ingiustizie in un supremo concetto, bisogna dire che esse dipendono o da un errore di fatto o da un errore di diritto. Veruno può impugnare che il danno derivante dall'ingiustizia, qualunque ne sia la causa, è sempre uguale, e

che è sempre uguale l'imperiosa necessità che venga riparata onde dare una vera, reale e non chimerica gaurentigia ai dritti dell'uomo e del cittadino.

Ora, ecco cosa fa la Cassazione. Essa distingue le ingiustizie dipendenti da errore di diritto da quelle dipendenti da errore di fatto; e quantunque le ingiustizie dipendenti da errori di dritto siano in molto minor numero di quelle dipendenti da errori di fatto, pure la Cassazione non pensa, che a riparare il minore, e dà una specie di benedizione al numero maggiore, e condanna la società a sopportare il maggior numero delle ingiustizie.

Se poi badiamo al modo con cui essa arriva a riparare il minor numero delle ingiustizie al modo in cui provvede, bisogna rimanerne attoniti, e convenire che mentre da un lato è obbligata a violare il giudice nell'uomo e nell'uomo il giudice, è obbligata dall'altro lato a finire in uno sconcio e comico disimpegno teatrale.

La Cassazione dopo di avere annullato e rinviato una, due, tre ed anche quattro volte una sentenza: dopo di avere tante volte picchiato alla porta dei Tribunali inferiori tentando di convertirli alla sua opinione, dopo di avere trabalzato i poveri litiganti dal sud al nord, e dal nord al sud, dopo di averne esaurito la pazienza, la borsa, e qualche volta la vita, non tenta più, ma s'impone col precetto e coll'impero a Tribunali inferiori, e loro comanda di giudicare a modo suo. Gli studi, la scienza, la mente e la coscienza dei Tribunali inferiori sono un nonnulla: essi non sono più che un giuocattolo, un fantoccio, un automa in mani della Cassazione; ad essi non rimane che dire umilmente *Domine, fiat voluntas tua*; e quindi mentre la Cassazione protesta e grida alto che non giudica, e il mondo deve credere che giudicano i Tribunali, tutto ciò si risolve in una specie di fantasmagoria, e la verità è che la Cassazione giudica e comanda e che i Tribunali non giudicano ma obbediscono ad un vero e reale dispotismo.

Dalle premesse considerazioni risulta chiaro che quando la Cassazione dice *annullo e non giudico*, pronunzia una parola disdetta formalmente dal fatto. Ora, questa è l'unica via e l'unico modo onde la Cassazione può compiere il suo alto ufficio; e siccome un tal modo ripugna all'ordine civile e morale, alla ragione e alla coscienza, perciò la Cassazione si risolve in un istituto ripugnante ai primi principii, ed alla personalità umana, che di tutti è il più sacrosanto.

Ora esponghiamo il sistema della Terza Istanza e vediamo se mentre esso meglio corrisponde ad ogni principio razionale e giuridico, non sia pur quello che pienamente soddisfacendo a tutti i voli e bisogni della giustizia somministri una più solida base all'ordine, alla pace ed alla sicurezza della società.

Esso è fondato sulla doppia conforme.

Quando i due primi tribunali hanno concordemente deciso una questione, esso consacra una presunzione *juris et de jure* che la sentenza non contenga alcuno

errore né di fatto né di dritto, e quindi non lascia più luogo ad ulteriore istanza.

Non si può dare presunzione più ragionevole di questa, ed essa sola basta per togliere di mezzo una metà delle liti e delle cause che non hanno bisogno di Terza Istanza o giudizio né in dritto né in fatto.

Affinchè questo sistema raggiunga meglio il suo fine e meglio corrisponda ai principii della scienza e della ragione, bisogna che sia adottata la regola, di doversi tutte le prove produrre e fare in primo giudizio; poichè, ommessa questa regola, si falserebbe il sistema dei tre gradi di giurisdizione, come quello di due gradi, poichè tanto nell'uno quanto nell'altro le nuove prove riducono a primo il secondo giudizio, e quindi ne rimangono falsati ambo i sistemi.

Quando poi le sue prime sentenze, invece di essere conformi sono contrarie, allora per un principio non meno di giustizia che di buon senso, si dee fare luogo alla Terza Istanza.

Ho detto per un principio di *giustizia*, poichè quando al primo perdente si è dato il dritto di appellare, bisogna darlo anche al secondo perdente, altrimenti resta violata l'uguaglianza e consumata un'ingiustizia.

Ho detto pure per un principio di *buon senso*. E veramente quando una sentenza afferma e l'altra nega, il *si* ed il *no* vengono ad elidersi mutuamente e non rimane più alcun elemento razionale sul quale si possa fondare la verità della cosa giudicata. Di questo vizio pecca il sistema dei due soli gradi di giurisdizione, e dall'ipotesi accennata risulta anche lo sconcio che talvolta il voto di soli tre giudici sia assunto come una verità giudiziaria ed il voto di cinque giudici come un errore. Quindi nel caso di due sentenze una contraria all'altra, è indispensabile una Terza Istanza o terzo giudizio.

L'idea ed il principio della Terza Istanza sono consacrati dalla sapienza del diritto romano. In una legge del Digesto al titolo *De auctoritate rei judicatae*, è proposta la specie di due sentenze emanate nella stessa causa, una contraria all'altra. Si domanda quale delle due debba essere mandata ad esecuzione: ed il giureconsulto risponde che il Pretore deve giudicare quale delle due sia la giusta. Ora, qui il Pretore, è un terzo giudice e fa proprio l'ufficio della Terza Istanza.

È stato questo il sistema giudiziario che fino a tutto il secolo diciottesimo ha governato i popoli civili, e continua ancora a governarne una massima parte. Non fu che sullo scorcio di esso secolo che in Francia è nata la Cassazione e che distinguendo gli errori di fatto dagli errori di diritto, e suddividendo inoltre quegli stessi errori di diritto, ne è nato un sistema, che si limita a riparare appena un quarto delle ingiustizie.

Parmi quindi, che a chi voglia imparzialmente considerare i principii razionali e gli effetti pratici risultanti dal sistema della Cassazione, e da quello della Terza Istanza, debba palesarsi fino all'evidenza che la

Terza Istanza è di gran lunga preferibile alla Cassazione.

Prego il Senato a volermi concedere pochi minuti di riposo per poter terminare il mio discorso.

Presidente. La seduta è sospesa per pochi minuti. (Dopo dieci minuti si riprende la seduta.)

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio.** Io vivamente ringrazio il Senato per la bontà di avermi concesso un momento di respiro.

In ricambio prometto di non tediare lungamente: abbrevierò il mio discorso più che mi sarà possibile.

Senz'altri preamboli riprendo il filo delle mie idee.

La Terza Istanza che è cosa veramente italiana, questa Terza Istanza come sanno i pratici della storia della legislazione è in conformità, non solo al Digesto ma anche agli usi e alle pratiche del diritto canonico.

Forse il diritto canonico andò troppo in là, anzi senza forse, andò a richiedere non già la doppia ma la terza conferma, cioè quella che prolungava la lotta e che ne faceva una luttuosa eredità dei lontani nipoti. Senza questo vizio però la Terza Istanza, lo ripeto e proclamo, porta con sé le benedizioni degli uomini e merita la lode di tutti.

Ho detto quale sia la immensa perdita di tempo e di danaro che porta con sé la materia civile, peggio è ancora se consideriamo gli errori suoi in materia penale.

Racconterò un caso, e credo che resterete persuasi, un caso raro, sì raro, ma pure che punge l'animo e lo addolora, *horresco referens!* Io ricorderò la causa di un infelice condannato a morte dalla Corte di Assisie di Sardegna; ricorse in Cassazione; e la Corte di Cassazione annullò la sentenza, e rinviò la causa alla Corte di Assisie di Genova.

La Corte d'Assisie di Genova conferma la sentenza. Altro ricorso, altro annullamento, rinvio alla Corte d'Appello di Casale, conferma della sentenza, altro ricorso, altro rinvio alla Corte d'Assisie di Torino e questa Corte d'Assisie ha finalmente pronunciato l'ultima fatale e ferale parola di morte, si fece punto, salvo errore, dopo quattro anni. Ecco come dopo quattro anni che uno gira tutto il Regno, e cerca un Golgota senza poterlo trovare con ognuna delle quattro sentenze di morte, ne riceve una quinta, ma conserva ancora un filo di vita perchè diventi più angosciata e più straziante il quattrennale spasimo dell'agonia. Ecco il grande beneficio che hanno prodotto allo sciagurato i suoi quattro ricorsi alla Cassazione.

È vero pure che con molta frequenza si dà il caso che gl'infelici condannati alla morte debbano essere rinchiusi dentro la camicia di forza durante il lungo tempo che la Corte di Cassazione senza sua colpa deve mettere per poter pronunciare il suo finale giudizio, lasciando il misero a desiderare sempre la morte che

non può darsi di sua mano, e che non può conseguire nemmeno dalla mano del carnefice.

Dunque molti sono i danni che reca la Cassazione alla giustizia nella materia civile con tutti gli orrori che reca nella materia criminale, ed io non posso accordare che debba essere Suprema Magistratura la Cassazione che per necessità della sua istituzione non può compiere nemmeno una terza parte dei voti e bisogni della giustizia, ed è obbligata, dirò, suo malgrado, condannata anche ad offendere le leggi dell'umanità.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio, Relatore.** La cedo all'onorevole Senatore Bonacci.

Presidente. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore **Bonacci.** Prima di entrare nell'argomento che ci occupa, desidero dire poche parole intorno alle cose dette dall'onorevole Senatore Musio relativamente al contegno della Cassazione nelle cause capitali, ed al suo operato in un caso speciale accennato dall'onorevole preopinante. Desidero rispondervi, non tanto perchè, avendo io l'onore di presiedere la Sezione penale della Corte di Cassazione di Torino, potessi quasi riguardare le ultime osservazioni dell'onorevole Senatore Musio come un fatto personale...

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Senatore **Bonacci...** o come una critica degli atti del Collegio, che ho l'onore di presiedere; ma per dissipare la sinistra impressione, che possano aver fatto in alcuno le medesime osservazioni, ed impedire, per quanto è da me, che esse esercitino una indebita influenza nella soluzione del gravissimo problema, del quale ci occupiamo.

Fu dunque citato un caso di quattro decisioni della Cassazione e di quattro rinvii in una causa capitale; causa che io dichiaro di non conoscere...

Senatore **Musio.** Causa Delitala.

Senatore **Bonacci** . . . non avvenne sotto la mia Presidenza; ciò non monta.

Ora io credo che in questo caso meritassero censura, non già la Corte di Cassazione, ma le Corti d'Assisie, come la meritano ogni volta che violano la legge e commettono nullità. Se tutti i Magistrati, come ve ne sono moltissimi, fossero periti e diligenti nell'applicare le leggi e nell'evitare le nullità, questi scandali non avverrebbero certamente. Io dico adunque che, nel caso accennato dal Senatore Musio, provvidamente operò la Cassazione e tanto più provvidamente operò, in quanto che, trattandosi di una causa capitale, essa sentiva doppiamente i propri doveri e la propria responsabilità, e doveva fare ciò che fece anche quattro, e cinque, e tante volte, quante le Corti d'Assisie avessero violato la legge.

Senatore **Musio.** Ho domandato la parola..

Senatore **Bonacci.** Si disse poi che i condannati a morte stanno alcune volte dei mesi e forse anche degli anni ad aspettare dalla Cassazione la decisione della loro sorte. Ciò è inesatto. La Cassazione di Torino

(e credo che le altre provvedano con ugual diligenza) pone le cause capitali non solo fra le urgenti, ma fra le urgentissime, e difficilmente trascorre un mese dalla introduzione del ricorso senza che esse siano decise.

Tanto ho voluto accennare in risposta alle ultime considerazioni dell'onorevole Senatore Musio, sebbene, lo ripeto, io non creda che esse abbiano molta relazione colla grave questione che ora si discute.

Venendo a ciò che mi era proposto di dire su questa, debbo dichiarare che ho chiesto la parola specialmente per due motivi; cioè primo, perchè avendo inteso ieri, nella dotta ed eloquente orazione dell'onorevole Senatore De Foresta, fare allusione alle provincie romane ed ai Tribunali che ivi funzionavano prima che cessasse il Governo Pontificio; appartenendo io a quelle provincie ed avendo lungamente dimorato in Roma ho creduto che questo mi autorizzasse a parlare specialmente delle leggi e delle istituzioni giudiziarie di quel paese, ed a rettificare e spiegare ciò che intorno alle medesime leggi ed istituzioni si fosse per avventura potuto dire meno esattamente in questa discussione.

L'altro motivo per cui ho domandato la parola si è che, appartenendo io ad una delle Cassazioni del Regno, mi è sembrato che questa mia posizione m'impone l'obbligo di esprimere francamente in questa occasione ciò che gli studi e l'esperienza mi hanno insegnato di una istituzione, che, spettatore non inerte, veggio funzionare da più anni.

Dirò poche cose, e queste con la maggiore possibile brevità.

Io credo infatti che possa e debba semplificarsi molto la questione; imperocchè ove si dovesse procedere considerando tutti i lati deboli, tutti gli inconvenienti dell'uno o dell'altro sistema mescolando insieme quelli che derivano dalle loro naturali ed irrimediabili imperfezioni con quelli che derivano dal difetto delle riforme e dei miglioramenti che vi si potrebbero introdurre, o dalla inevitabile imperfezione di tutte le cose umane; io credo che sarebbe agevole fare delle terze istanze un quadro altrettanto fosco e spaventevole quanto quello che ci venne fatto della Cassazione dagli onorevoli preopinanti.

Gli argomenti, che si traggono dagli inconvenienti e dagli abusi di una istituzione sono, generalmente parlando, poco sicuri e niente decisivi. Ben altri argomenti si vogliono per risolvere una gravissima questione come è quella di decidere quale debba essere il Tribunale Supremo, e di costituire ed ordinare nel suo più alto grado la magistratura del Regno, alla quale pure è applicabile il noto aforismo: *Regis ad exemplum totus componitur orbis*. Qual'è il capo, tali saranno le membra. Dalla buona o mala prova della Corte primaria dipenderà in gran parte la riuscita della magistratura tutta; e quando dico la riuscita della magistratura, dico quasi la sorte della nazione: giacchè le leggi, che sono il primo elemento vitale di

una nazione, niente possono se non v'ha una buona magistratura, che ne faccia retta applicazione; e questa non si ottiene senza una istituzione eminentemente (chiamasi come si vuole), la quale diriga e moderi tutto il corpo giudicante. Ripeto quindi che la questione è delle più gravi, ed esige un accurato e profondo esame da coloro che sono chiamati a risolverla.

Le cose dette dagli onorevoli preopinanti, se attestano il loro valore scientifico ed oratorio non sono però tali da fare impressione nell'animo di quelli, che hanno ben meditato sull'argomento. Quanto a me dichiaro che esse non hanno scosso per nulla le mie convinzioni.

Io sono convinto che l'istituzione della Cassazione debbasi mantenere, che l'Italia farebbe un vero regresso nella via della civiltà se la repudiasse. Gli onorevoli Senatori De Foresta e Musio ci hanno fatto una pittura assai triste della Cassazione, ed hanno concluso che essa è un'istituzione viziosa, irrazionale ed assurda. Certo, chi ha ascoltato con attenzione, come ho procurato di fare io, i loro discorsi, e poi li mediti nel suo pensiero, dovrà domandare a se stesso: un'istituzione così viziosa, così irrazionale, così assurda, com'è la Cassazione, vive in Francia da 70 anni, e non vi è stato mai alcuno che abbia biasimata quest'istituzione, nessuno che abbia desiderato di sopprimerla e di sostituirla la Terza Istanza?

Eppure sappiamo che i Francesi sono facili a mutazioni. Dicasi quello che si voglia, la Francia è contentissima della Cassazione, ne va orgogliosa, e guai a chi ne proponesse l'abolizione, e si mettesse in capo di sostituirla il sistema della Terza Istanza; sarebbe considerato come un retrogrado, e certamente non troverebbe ascolto, nè avrebbe seguaci.

Lo stesso diciamo del Belgio: nel Belgio funziona da gran tempo la Cassazione e funziona nobilissimamente. Non parlerò delle Provincie Renane, che a similitudine della Francia hanno anch'esse la Cassazione. Dirò bensì che negli Stati Uniti d'America la Cassazione forma uno dei principali elementi della Costituzione di quel popolo libero, e credo che noi dovremmo essere ben lieti ed alteri di avere istituzioni simili alle istituzioni di quel popolo avventurato.

Aggiungerò che la Cassazione degli Stati Uniti d'America ha una missione più elevata che altrove, è una potenza senza esempio: per poco essa non esercita anche il potere legislativo, o lo esercita anzi veramente, dappoichè può dichiarare incostituzionale qualsiasi legge, non solamente per motivi estrinseci, ma anche per motivi intrinseci; onde, come insegnano quelli che hanno visitato e studiato diligentemente l'America, fra i quali il Toqueville, la Corte di Cassazione può paralizzare l'effetto di qualunque legge.

Chiederò poi a chi ritiene irrazionale ed assurdo il sistema della Cassazione, come mai abbia ella messo radici ed acquistato tanto favore in Italia. Nè si dica che all'Italia l'abbia imposta lo straniero colla con-

quista. Quando Re Carlo Alberto creava in Piemonte la Cassazione, non fu dessa ivi salutata come una istituzione liberale, come una progressiva e felicissima innovazione? Io me ne appello a coloro, che appartengono alle provincie subalpine.

Nella Toscana la Cassazione fu istituita dal Granduca Leopoldo, parmi nel 1838: ebbene, anche qui allora la Cassazione fu salutata come un'istituzione sapientissima, come una riforma veramente progressiva e liberale.

La Cassazione funziona a Napoli fino dal 1808, e nessuno se ne è mai lamentato. Anzi allorchè nel 1819 si trattò di riformare le leggi del Regno; ed insigni giureconsulti, fra i quali il Nicolini, lavorarono intorno a quella riforma legislativa, la Cassazione fu mantenuta come un prezioso acquisto della civiltà moderna.

E basta leggere le conclusioni del sommo Nicolini per conoscere il concetto ch'egli aveva di questa nobilissima istituzione, delle cui origini egli compiacevasi rivendicare la gloria alla sua patria.

La Cassazione di Palermo, fu istituita sotto gli auspicii e per opera della riforma legislativa testè accennata.

Si dice che la Cassazione è una pianta esotica, che ci è stata imposta dalla Francia colla conquista, e che quindi è quasi per noi un marchio di schiavitù. Io nego tutto questo. Fosse anche vero che quando i Francesi vennero ad occupare l'Italia vi avessero portato l'istituto della Cassazione: ma abbiamo veduta la Cassazione ripristinarsi in Piemonte da Carlo Alberto e non essergli imposta dalla dominazione francese. L'abbiamo veduta istituita nelle provincie napoletane mentre si abolivano tante altre reliquie del governo francese; l'abbiamo veduta sorgere spontaneamente in Toscana, l'abbiamo veduta introdursi a Palermo senza ombra di pressione straniera.

Quindi io non posso ammettere che sia stata quasi una forzata importazione francese.

Ma quale è poi infine l'addebito che si fa alla Cassazione col rimproverarle la sua origine francese, quasi fosse un peccato inespiable l'esser nata dalla rivoluzione del 1789?

E forse non abbiamo ricevuto da quel grande poema della rivoluzione di Francia i principii sui quali, oggimai si reggono gli ordini di tutti i popoli civili; i principii che noi abbiamo applicati nella nostra gloriosissima rivoluzione? Io credo che sarebbe un vanto della Cassazione l'esser nata in quel periodo memorando. Deploro anch'io certamente le carneficine ed i disordini della rivoluzione francese; ma in mezzo a quel caos, a quelle lacrime, a quel sangue, veggio tanto di buono, di bello e di grande che sarà sempre di quell'epoca gloriosa un'era di nuova civiltà.

Dalla Francia adunque, da cui abbiamo ricevuto i grandi principii dell'89, non dovremmo vergognarci di aver ricevuto anche la Corte di Cassazione.

Se non che per formarsi un giusto concetto delle origini della Cassazione io credo necessario distinguere la sostanza della istituzione dalle forme che essa riveste attualmente presso di noi e presso altre nazioni.

Ora mentre io ritengo che la sostanza della istituzione sia antichissima ed abbia le sue radici nello stesso diritto Romano, non esito ad ammettere che la sua forma attuale deriva senza meno dalla Francia, da quella Francia che ha creato il Codice Civile.

Signori, nella storia dei popoli vi sono dei momenti felicissimi, che io non saprei caratterizzare altrimenti che chiamandoli *epoche creatrici*.

La Francia ebbe appunto uno di questi momenti al tempo della sua prima rivoluzione; ed ha creato la codificazione moderna. Dicasi ciò che si vuole, ma il Codice Napoleone, se ha difetti, ha pur grandissimi pregi. Esso possiede in sommo grado la formola legislativa; e questo è il titolo principale che gli ha meritato di essere il tipo ed il modello di tanti altri Codici moderni.

I Codici di Alemagna, e l'Austriaco in ispecie, con tutti i loro pregi scientifici, non in tutto stanno a livello del Codice francese, e gli sono assolutamente inferiori nella formola; ed io credo che l'Italia abbia dimostrato assai chiaramente di vederlo e riconoscerlo, modellando sul Codice francese non solo il Codice Albertino ed altri, ma anche quello del 1866 destinato a riunire sotto il suo impero tutto il regno.

Pertanto io ripeto e concludo, che se dalla Francia, la quale ci ha dato il modello dei nostri Codici Civili, ci derivano le forme e l'ordinamento della Cassazione, questa origine è un titolo di encomio e di uobiltà, anzichè di biasimo e di vituperio per la medesima istituzione.

Illo detto che la sostanza della istituzione preesisteva e se ne trovano le radici fin nel diritto Romano.

Io non pretendo già che il diritto Romano conoscesse la Cassazione quale essa è nelle moderne istituzioni giudiziarie: non sarebbe serio codesto assunto, e vani, a mio credere, riuscirono i tentativi fatti da alcuno per sostenerlo.

Ma se nel diritto Romano non si rinviene la Cassazione, indarno vi si ricercerebbero altresì le tracce della Terza Istanza, sebbene taluno abbia preteso di ritrovarcele.

Chiunque per altro abbia qualche familiarità colle leggi romane può facilmente scorgervi il germe ed i primi rudimenti di quella istituzione, che svolta ed ordinata secondo i bisogni del diritto moderno, si è personificata nella Cassazione.

In fatti se osserviamo il diritto Romano antico, sotto la repubblica, non troviamo che un solo grado di giurisdizione; non vi era neppure un appello. Il Pretore esauriva tutta la giurisdizione; i litiganti si presentavano ad esso, esponevano le loro ragioni; parlava l'attore, parlava il convenuto. Il Pretore dava la formola dell'azione, la formola dell'eccezione, e poi dava

il giudice del fatto, un cittadino. Avanti al giudice si faceva l'esposizione dei fatti, si sentivano i testimoni, si esaminavano i documenti; ed il giudice pronunciava secondo la formula stabilita dal pretore.

Quest'unica sentenza pronunciata dal giudice secondo la formula data dal pretore formava la *res judicata*, e non si poteva paralizzare se non con un atto del tribuno della plebe. Non ci voleva meno di un atto sovrano per impedire l'effetto della cosa giudicata, che Cicerone considerava come uno dei principali fondamenti della repubblica.

Sotto l'impero cominciò l'uso dell'appellazione; ma unica appellatione; chè di un terzo grado di giurisdizione non si ha traccia.

Allora si distinsero due ordini di motivi per impugnare le sentenze, l'*ingiustizia* e la *nullità*. Per il primo era aperta la via all'appellazione; per il secondo, le sentenze che avevano il carattere di cosa giudicata, si rescindevano od annullavano senza appello, come risulta specialmente dal titolo: *Quae sententiae sine appellatione rescindantur* del Digesto, e dal titolo: *Quando provocare non est necesse* del Codice.

Che cosa è la *res judicata*? Rispondono i legali che essa è la verità, una verità legale e fittizia, *fictione juris*, che non esclude la possibilità dell'errore e della ingiustizia reale. Dicevano in proposito alquanto eufaticamente gli antichi forensi che la cosa giudicata converte il nero in bianco, e il bianco in nero; il che dimostra che anch'essi riconoscevano come la cosa giudicata fosse la verità legale, non sempre conforme alla reale.

La cosa giudicata per altro riposa sopra una presunzione: la presunzione cioè che nel giudizio sia stata osservata la legge di rito, almeno nella parte sostanziale *juris ordine servato*, che sia stato rispettato l'ordine delle competenze, e che non sia stata violata la legge di merito.

Se mancava uno di questi estremi; se risultava o che il giudice fosse incompetente, o che nel giudizio si fossero trasgredite forme sostanziali di rito, o che nell'applicare la legge si fosse fatto dire alla legge l'opposto o più, o meno, di ciò che essa dice, la presunzione cadeva di fronte alla certezza contraria; la *res judicata* apparente, tale non era in fatto; la sentenza era nulla *ipso jure*, nè occorreva il rimedio dell'appello per infirmarla.

L'onorevole Senatore Musio ve ne addusse un esempio; un altro io ne aggiungerò desunto dal Codice giustiniano.

È noto come per dritto Romano chi non aveva 14 anni non potesse fare testamento: ebbene si portava al giudice un testamento fatto da uno che non aveva quattordici anni. Il giudice ne pronunciava la validità. Si ricercava se questa sentenza fosse valida o nulla.

L'Imperatore distingueva: se il giudice disse che chi ha meno di 14 anni può far testamento, e che però il

testamento è valido, la sentenza è nulla, perchè in tal caso il giudice ha giudicato *de jure constitutionis*, e non *de jure litigatoris*, ed ha fatto dire alla legge l'opposto di quello che dice.

Se poi il giudice ha dichiarato in fatto che il testatore aveva 14 anni, quantunque non ne avesse che 12, quand'anche fosse caduto nel più grossolano errore di fatto, egli ha giudicato *de jure litigatoris*, non *de jure Constitutionis*; non vi è rimedio, la cosa giudicata può essere ingiusta, ma è irretrattabile.

Questo sistema aveva un gravissimo inconveniente. Quando la sentenza era nulla per la violazione di legge o di forme sostanziali di rito, o per incompetenza, non vi era un Tribunale istituito specialmente per dichiarare questa nullità, e rescindere o annullare la cosa giudicata.

Potevasi bensì impugnare di nullità la sentenza avanti al giudice ordinario.

Che ne avveniva? Ne avveniva che colui il quale aveva ottenuta la cosa giudicata, doveva rimaner sempre incerto e trepidante di vederla annullata dopo un anno, due, dieci.

Ognun vede quanto incomoda e dannosa dovesse riuscire codesta perpetua incertezza, per cui era quasi distrutta la stabilità della cosa giudicata, precipuo fondamento della sicurezza dei diritti.

Col tempo si sentì il bisogno di un rimedio; e il rimedio più tardi si rinvenne nel potere del Sovrano.

Si considerò che essendo la cosa giudicata inviolabile al pari di una legge, nessuno potesse mettervi mano e distarla, tranne il Sovrano. Ma siccome il Sovrano non poteva provvedere da sé a tutte le occorrenze di tal genere, egli costituì all'uopo un Consiglio. Così nel medio evo ebbero nascimento quei Consigli Regi di Francia, di Napoli, di Sardegna e tanti altri, fra i quali la Segnatura Romana.

Questi Consigli regi erano sostanzialmente tante Cassazioni, sebbene, nella forma, dalla Cassazione, quale oggi è, assai differissero. In ciò io convergo con l'onorevole Senatore Musio.

D'altronde allora non vi era un Codice nè un diritto certo. Aveva virtù di legge il diritto romano modificato dalle teoriche dei dottori, dal diritto canonico, dalle consuetudini e dalla pratica del foro; insomma può dirsi che si viveva *incerto magis jure et consuetudine quam per latam legem*.

Non può far dunque meraviglia che i Consigli predetti, e per l'autorità che rappresentavano, e per la incertezza delle leggi, avessero una latitudine di arbitrio, che non ha riscontro nelle attribuzioni della Cassazione moderna.

Ciò non pertanto l'ufficio loro non differiva sostanzialmente da quello della moderna Cassazione, il cui concetto fondamentale ed il cui organamento deriva incontrastabilmente dall'esempio e dalle norme di queste antiche istituzioni.

A coloro pertanto che dicono la Cassazione aliena

e difforme dalle abitudini e dal genio italiano, non recherò innanzi il precedente del Consiglio Regio di Sardegna, sul valore e sul carattere del quale lascio che pronuncii più competente giudizio il Senatore Musio; rammenterò loro il Consiglio Regio di Napoli, e l'opinione che su di esso esprimeva l'insigne Nicolini il cui avviso in proposito mi si permetterà di preferire a quello di ogni altro per quanto si voglia autorevole e degno di tutto il rispetto. Il Nicolini vede nel Consiglio Regio di Napoli l'immagine e quasi il modello della moderna Cassazione.

E parlerò pure della Segnatura Romana.

Si è detto che in Roma funzionava la Terza Istanza. È verissimo si avevano tre Istanze, ossia la giurisdizione ordinaria constava di tre gradi, e la cosa giudicata nasceva o dalle due prime sentenze conformi, ovvero dalla terza, sebbene difforme dalle altre.

Ma la cosa giudicata non era assolutamente irratrabile, giacchè in Roma, ove si conservarono sempre le buone tradizioni giuridiche, non poteva non vedersi la necessità di un rimedio straordinario per infirmare le sentenze che avessero i caratteri esteriori della cosa giudicata, ma non ne avessero l'intrinseco valore o per essere emanate da giudici incompetenti o per inosservanza di forme o per altre violazioni di legge.

Questo rimedio si ebbe nei poteri e nelle attribuzioni del Supremo Tribunale della Segnatura che ha funzionato in Roma fino al 20 settembre 1870.

Il Supremo Tribunale della Segnatura era una vera Cassazione. Tale era anticamente nel modo stesso che si è veduto dei Consigli Regi. Tale soprattutto divenne dopo la riforma che subì all'epoca della restaurazione pontificia che seguì le mutazioni politiche avvenute nel principio del nostro secolo.

Alla Segnatura si ricorreva, esaurita la giurisdizione ordinaria, o per l'annullamento fondato sopra l'incompetenza o la violazione di forme sostanziali; o per la restituzione in intero che concedevasi contro la cosa giudicata per violazione della legge applicata, o della legge che doveva applicarsi e non lo fu.

La Segnatura adunque annullava

Senatore **De Foresta**. Giudicava.

Senatore **Bonacci**. Domando perdono, non giudicava, cassava se trovava vizi sostanziali di forma o di incompetenza e rimandava le parti a provvedersi da capo in un nuovo giudizio colla formola: *circumscriptis omnibus gestis ex defectu ecc.... partes ulantur iuris suis*.

Se poi trovava la manifesta violazione della legge di merito, rinviava alla Rota la causa in grado di restituzione in intero.

È dunque evidente l'analogia somma, se non anche l'identità, della Segnatura colla Cassazione.

Nè si dica che Roma siasi lasciata imporre codesta istituzione dalla Francia. Ognuno sa quanto si è lottato dal Governo Pontificio in varii tempi per respingere il Codice Napoleone che sapevagli di troppo libe-

rale. D'altronde la Segnatura è antichissima e conta varii secoli, sebbene, come già osservai, essa sia stata recentemente modificata e vestita di forme alquanto più moderne dal Governo Pontificio.

Aggiungerò un altro ricordo riflettente Roma.

Nel 1848, quando Roma ebbe anch'essa una Costituzione ed un libero governo, io feci parte del Consiglio di Stato, il quale, fra molti altri incarichi, ebbe pur quello di studiare e preparare il riordinamento delle leggi civili, e la riforma dell'organamento giudiziario in armonia colle mutate condizioni del paese e colle sue nuove leggi.

Il Consiglio di Stato prese allora ad esaminare un progetto di Codice Civile anteriormente elaborato, e preparò esso stesso uno schema di legge per la riforma dell'organico giudiziario, di cui tengo qui una copia stampata.

Debbo notare che del Consiglio di Stato facevano parte Giureconsulti preclarissimi, fra i quali nominerò a causa di onore il nostro collega Piacentini, che fu appunto incaricato della relazione di questo progetto, e lo Starbinetti e il Pagani, rapiti dipoi ai viventi, ed il Giuliani, tutti insigni giureconsulti.

In quella occasione adunque si sollevarono in seno al Consiglio di Stato due questioni ben distinte e diverse, la cui confusione io credo seconda di deplorabili equivoci nel tema che stiamo discutendo.

Si esaminò dapprima se dovessero istituirsi due o tre istanze, due o tre gradi di giurisdizione ordinaria.

I pareri furono divisi intorno a questo primo quesito. Alcuni preferivano il sistema delle due istanze, appoggiandosi soprattutto alla necessità di accelerare i giudizi, e riguardando nella buona costituzione delle Corti d'Appello una sufficiente garanzia di giustizia, mentre notavano che la perfezione assoluta, non essendo delle cose umane, non si otterrebbe col moltiplicare i gradi della giurisdizione.

Ma l'opinione prevalente era favorevole ai tre gradi di giurisdizione. Sorretta specialmente dalle abitudini locali questa opinione si rafforzava col solito argomento, per cui fra due sentenze discordi vuolsi che sia necessaria una terza, la quale determini la preponderanza, nella stessa guisa che fra due periti, quando non si trovano d'accordo, occorre l'intervento di un terzo, che faccia prevalere l'una delle due opinioni.

A questo argomento opponevasi dai sostenitori dei due gradi, che non v'è parità nè contrappeso fra la sentenza di un tribunale inferiore e quella di un tribunale superiore, sia perchè dee presumersi dotato di maggior dottrina ed esperienza il magistrato superiore, sia perchè dopo un primo esame ed un'ampia discussione avanti ai primi giudici, dopo che questi hanno sentenziato e svolto i motivi del loro giudizio nella sentenza, la causa si presenta in appello più matura, ed è quindi più facile, in seguito ad un nuovo esame, cogliere nel segno e giudicare rettamente: che un errore

di fatto difficilmente potrebbe rinnovarsi in due giudizi, a meno che non si supponesse la inabilità dei giudici; alla quale per altro non si riparerrebbe coll'istituire una Terza Istanza: per l'errore di diritto provvederebbe la Cassazione.

Non ostante queste ragioni, prevalse il sistema dei tre gradi di giurisdizione.

Separatamente dall'accennata questione si esaminò poi l'altra, se dovesse istituirsi la Cassazione.

In questo non vi fu dissenso: il Consiglio di Stato fu unanime per l'affermativa, essendo troppo evidente agli occhi di tutti la necessità di una Magistratura suprema, che in luogo della Segnatura, stesse sopra la giurisdizione ordinaria, custode e vindice della legge.

Mi sia permesso di leggere un articolo del citato progetto, in prova della opinione in quella occasione manifestata dai romani giureconsulti sul tema della odierna discussione; opinione, che, per quanto io so, dura tuttavia, nè venne mai cancellata da alcuna contraria manifestazione.

« Nelle cause civili » dice l'art. 2 del progetto, che non divenne mai legge nè fu discusso dal Parlamento per le sopravvenute vicende politiche « nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione, e la giustizia si amministra:

» 1° dai Giudicenti municipali, che assumono il titolo di Giudici Conciliatori;

» 2° dai Pretori;

» 3° dai Tribunali di prima istanza;

» 4° dai Tribunali di appello;

» 5° dal Tribunale di ultima istanza;

» 6° dal Tribunale di Cassazione. »

Chi leggesse più addentro nel progetto troverebbe nel titolo VI, che il Tribunale di Cassazione ideato a Roma nel 1848 avrebbe avuto presso a poco le stesse attribuzioni della Corte di Cassazione francese, e delle nostre.

Tale è il voto solenne emesso su questo argomento dal Consiglio di Stato di Roma nel 1848. Io credo che gli ottimi giureconsulti romani non abbiano mutato opinione nel ventennio che trascorse da quell'epoca. Io credo perchè, educati alle buone tradizioni del diritto romano, essi devono riguardare la Cassazione come una istituzione necessaria a conoscere della validità o nullità della cosa giudicata, a distinguere cioè quelle sentenze che ne hanno solamente le apparenze, da quelle che ne hanno i veri caratteri e la sostanza; a vigilare e garantire la osservanza dei limiti della giurisdizione e della competenza, e delle forme sostanziali di rito, e la retta interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Ma se la istituzione della Cassazione è consentanea e conforme ai principii ed alle tradizioni del diritto romano, essa è altresì un bisogno assoluto dell'età moderna. Finchè non verano i Codici, forse se ne poteva fare a meno; e un Tribunale di Terza Istanza

o una Corte di Revisione potevano sembrare più utili della Cassazione.

Ma quando si è riconosciuta la opportunità di definire e formulare il diritto in un Codice, allora di necessità conviene accettare la Cassazione per conservare il Codice, per mantenerne la retta intelligenza, per tutelarlo dall'opera demolitrice della pseudointerpretazione.

Infatti, la naturale varietà degl'ingegni e delle tendenze morali accresciuta dagli accidenti della educazione, della cultura e da altre molteplici cause, alle quali sono soggetti, come tutti gli altri uomini, anche i Magistrati, fa sì che ad un giudice sembri talvolta dura ed ingiusta una disposizione di legge.

Nell'atto di render giustizia questo giudice sente una viva ripugnanza ad applicare quella disposizione; gli sembra di fare un male, di commettere una ingiustizia, applicandola. Combattuto ed esitante fra la creduta giustizia e la legalità, egli comincia a torturare la sua mente per trovare una interpretazione, che armonizzi le esigenze della legalità con quelle della giustizia soggettiva. Tanto egli fa, che finisce per convincersi di aver trovato ciò ch'ei cercava; e in realtà fa dire alla legge l'opposto di ciò ch'essa vuole e dice. Chi conosce lo spirito umano non si maraviglierà di queste mie osservazioni.

E si noti che il fatto è quello che travia più facilmente la coscienza del giudice. Quando egli si convince che in un caso la legge riesce dura ed assurda, allora è che la mente s'industria maggiormente per torcere la legge ad una immaginaria equità. Qualche volta il giudice pecca per ignoranza, qualche volta per leggerezza, il più delle volte, in buonissima fede, esso erra per uno zelo eccessivo di giustizia male intesa.

Frattanto esiste una sentenza, che consacra una falsa interpretazione della legge.

Se non v'è chi corregga l'errore, avverrà che un altro Tribunale faccia lo stesso; a poco a poco nascerà un complesso di cose giudicate simili, che accrediterà l'erronea interpretazione; dalle interpretazioni erronee sorgeranno le teoriche; e le teoriche moltiplicate, accolte, e confermate dalla pratica soffocheranno il Codice.

In breve non si aprirà più il Codice; si cercheranno piuttosto i volumi dei commentari, che racchiuderanno il tesoro della interpretazione; e lo spirito del Codice sarà perduto.

Per evitare questi inconvenienti non v'è altro mezzo che costituire una Magistratura suprema, la cui missione moderatrice e censoria abbia per iscopo di frenare e contenere nei termini della legalità l'arbitrio dei magistrati giudicanti più nell'interesse pubblico che nell'interesse privato. — Dico specialmente nell'interesse pubblico; e se questo carattere eminentemente sociale della funzione della Cassazione è da taluni considerato come un imperdonabile difetto, io lo

stimo all'opposto uno dei suoi migliori titoli di pregio e di benemerenzza.

La legge dà diritto alle parti di ricorrere in Cassazione non solo per sovvenire al loro interesse, ma anche e principalmente per porre l'interesse privato a servizio della pubblica utilità.

Lo stimolo dell'interesse privato vince talvolta in sollecitudine lo zelo e la vigilanza degli ufficiali, ai quali è affidata la custodia della legge. Ma se le parti tacciono, e il Pubblico Ministero vede in una sentenza un errore di diritto che tenta a pervertire il senso della legge, esso è moralmente obbligato a denunciarla alla Corte Suprema, ed a chiederne la cassazione nell'interesse della legge.

Se adunque abbiamo i Codici, e se vogliamo conservarli; se sentiamo la necessità di mantenerne intatta ed illibata la intelligenza, non possiamo rifiutare la Cassazione, il cui istituto è appunto di custodire e proteggere la legge.

Ed io mi sento confortato in questa illazione dagli stessi concetti di alcuni scrittori, che in recenti pubblicazioni hanno preso a combattere la Cassazione.

Essi considerano come una illusione ed una vana lusinga l'istituto della Cassazione, perchè non hanno fede nella codificazione, e la stimano un'utopia, non essendo possibile, secondo essi, racchiudere e definire il diritto nelle formole di un Codice.

Essi seguono ancora le antiche dottrine di Savigny, che questo insigne scrittore aveva però più tardi abbandonate, e che per certo sono inconciliabili colle condizioni e collo spirito del nostro tempo.

Un valoroso giureconsulto, il Consigliere Bandi, che siede nella Corte di Cassazione di Firenze, e della cui amicizia mi onoro, in una recente pregevole sua pubblicazione si professava apertamente avverso alla codificazione.

Egli ritiene che il Codice sarà immancabilmente oppresso e soffocato dal commentario.

Egli avrebbe pienamente ragione, e anch'io temerei che per una tendenza innata dello spirito umano ad anteporre la ragione individuale alla universale; temerei, dico, che all'impero del Codice subentrasse ben tosto quello della infedele ed arbitraria interpretazione, se da questo pericolo non ci assicurasse una istituzione, il cui speciale attributo fosse quello di mantenere integro ed inviolato il senso della legge.

In societate civili, dice Bacone, *aut lex, aut vis valet*. Ove la legge impera è la libertà; il dominio della forza è il dispotismo e l'anarchia.

Quindi io credo che la Cassazione, custode e conservatrice della legge, sia un valido presidio ed una preziosa garanzia di libertà, e lo sia specialmente per quei popoli, che da un regime dispotico passarono recentemente al governo di se stessi.

Un popolo abituato da gran tempo alla libertà, come l'Inglese, nel quale si è conaturato il senso della legalità per modo che ciascuno s'interessa alla osser-

vanza della legge, e si sente offeso dalla sua violazione: un popolo come l'Inglese, potrebbe facilmente fare a meno di siffatta istituzione.

Ma un popolo, che, vissuto per secoli sotto il dispotismo, si fosse abituato a riguardare la legge come la espressione dell'arbitrio del Principe, e quindi a disprezzarla ed a considerare quasi come una virtù il trasgredirla e l'eluderla, e rigenerato da poco tempo a libertà non si fosse interamente spogliato delle sue vecchie abitudini, questo popolo a mio avviso avrebbe più di ogni altro bisogno di una istituzione diretta specialmente ad instaurare e mantenere l'osservanza ed il rispetto della legge.

Possiamo noi dire che il nostro paese non si trovi in questa condizione? Possiamo noi affermare che le nostre popolazioni abbiano della legge quella idea e quel rispetto che ne hanno i popoli provetti nella libertà?

Siano noi certi che i nostri Tribunali, che sono anch'essi una emanazione del popolo e vivono ed operano in mezzo ad esso, siano interamente immuni dagli abiti morali, che ereditammo da una servitù secolare, e non si arrogino talvolta il diritto di modificare la legge coll'onesto fine di mitigarla e correggerla, sotto il pretesto della interpretazione?

Io credo in verità che noi non possiamo tutto questo affermare, credo che il tirocinio delle libere istituzioni non sia ancora compiuto nel nostro paese: credo che convenga ancora e per gran tempo ancora in Italia lavorare per ispirare alle popolazioni il senso della legalità, per imprimere nella loro coscienza un profondo ed efficace convincimento che la legge non è un nemico, nè un istromento di oppressione, ma la benefattrice di tutti, e la naturale e necessaria protettrice della libertà.

A questo scopo risponde mirabilmente la istituzione della Cassazione, la quale *reprimendo*, come dice il Nicolini, i *trascorrimenti* dei Tribunali giudicanti, informa la Magistratura alla disciplina della legalità, e propagando il rispetto della legge, educa ben anche e migliora la popolazione.

La molteplicità degli annullamenti delle Sentenze, o Signori, di cui si è voluto fare un argomento contro la Cassazione, non fa a mio avviso che confermare le mie precedenti considerazioni, e dimostrare sempre più che le condizioni del nostro paese sono quelle appunto, per le quali è più opportuna e necessaria la Cassazione. Se frequenti sono gli annullamenti, ciò vuol dire che frequenti sono nelle Sentenze le violazioni della legge, e che avvi pur troppo nei nostri Tribunali quella tendenza a modificare la legge col pretesto d'interpretarla, tendenza che è appunto nell'istituto della Cassazione di combattere e d'infrenare.

Colle cose dette intorno all'ufficio, agli attributi, allo spirito della Cassazione avrei già risposto ad altre censure che si fanno a questa istituzione; parte delle quali ho letto in alcuni recenti scritti sull'argomento,

e parte ne ho udito anche ripetere in questa discussione.

Mi si permetta tuttavia di aggiungere in proposito qualche altra considerazione.

Si rimprovera alla Cassazione di giudicare del diritto e non del fatto, e si argomenta a questo modo: o la Cassazione giudica non solo del diritto, ma anche del fatto, ed essa esce dal suo istituto ed oltrepassa i termini di quella missione, che le attribuiscono i suoi sostenitori. O la Cassazione si limita a giudicare del diritto, ed ella cessa di essere un Tribunale, e si converte in un'Accademia di giurisprudenza.

Ma anzitutto conviene spiegare chiaramente in qual senso si dice che la Cassazione giudica del diritto e non del fatto; cosa, che non sempre rettamente intesero coloro, che si fecero a discutere su questo argomento. Sebbene possa parer superfluo, io dichiaro che, così dicendo, non intendo parlare degli egregi e dottissimi magistrati, che presero parte a questa discussione; ma unicamente di alcuni scrittori, che trattando il tema del quale stiamo discutendo, mostrarono non avere una idea molto esatta dell'ufficio della Cassazione.

La questione di fatto ha due aspetti differentissimi; l'uno riguarda la sua esistenza, l'altro il suo carattere giuridico.

Se il fatto sia o non sia, è questione di prova e di convinzione, e spetta al giudice il deciderla irreframabilmente. *Facti quaestio*, dice di essa il giureconsulto romano, *in potestate est iudicantis*. Non è che il giudice sia sciolto assolutamente da ogni regola nel decidere se un fatto esista o non esista. Non mancano criteri e norme legali anche per così fatto giudizio: ma il giudice ne usa e ne fa l'applicazione ai singoli casi con maggiore libertà; egli può e deve secondare la propria coscienza, il cui verdetto costituisce il giudizio di fatto.

Stabilita per tal modo la esistenza del fatto, conviene apprezzarne la fisionomia ed il carattere di fronte alla legge; ed ecco l'altro aspetto della questione.

Non abbiamo più allora una questione di puro fatto; ma una questione mista, nella quale cioè il fatto s'intreccia e si fonde col diritto. Trattasi di determinare i rapporti del fatto colla legge.

Sotto questo secondo aspetto la questione entra nel dominio della Cassazione; la quale prende il fatto quale lo ha figurato la coscienza del giudice, senza poterlo mutare, nè sindacare i motivi della convinzione del giudice; quindi lo apprezza raffrontandolo colla legge e se trova che il giudice ha cangiato la fisionomia legale, e negato il loro valore giuridico agli elementi di fatto da esso sovranamente accertati, dichiara che la legge fu violata, e pronunzia l'annullamento.

Non sussiste dunque che il fatto sfugga onninamente al giudizio della Cassazione. La Cassazione giudica anch'essa del fatto; non quanto alla sua esistenza, ma quanto alla sua impronta legale. Essa non esamina e

non apprezza gli elementi della convinzione del giudice, per cui vennero stabilite le circostanze della specie giudicata; ma esamina ed apprezza il giudizio, per cui alle medesime circostanze venne riconosciuta ed attribuita questa è quella impronta legale, e venne così determinato e definito il fatto nei suoi rapporti colla legge.

Questo è il subbietto della Cassazione; la quale perciò non può dirsi, senza disconoscerne la vera natura e l'ufficio, un'Accademia di diritto; ma deve considerarsi, quale essa è, un vero e proprio Tribunale.

Si è pure tacciata la Cassazione di dispotismo, quasi ella tendesse ad imporre i propri oracoli agli altri Tribunali; e le si è altresì rimproverata la mutabilità della sua giurisprudenza, per cui talvolta ripudiando una massima anteriormente proclamata, essa avrebbe adottata l'opinione professata dai Tribunali inferiori. Censure, come ognun vede, che si combattono e si distruggono a vicenda.

Se la Cassazione non rifugge dal modificare le sue massime quando ne sente il dovere; se non rifiuta di accogliere le dottrine spiegate dai Tribunali inferiori quando le trova giuste, come si può accusarla di dispotismo? Come può dirsi che essa eserciti una perniziosa pressione sui Tribunali inferiori?

Nè si dica d'altra parte che il modificare talvolta le sue massime le faccia disonore, e le tolga quel prestigio, di cui deve essere circondata la Suprema Magistratura del Regno.

Finchè non si provi (ed è impossibile il provarlo) che queste mutazioni siano troppo frequenti, il rendere omaggio alla verità riformando in meglio la propria opinione, non può umiliare alcuno, ed è anzi riguardato come un titolo di onore da chiunque non sia animato da meschino orgoglio.

Convien dunque encomiarla, anzichè biasimare, la Cassazione per questo suo zelo di verità e di giustizia, che le fa talvolta anteporre una nuova interpretazione della legge a quella da essa precedentemente adottata; a meno che non voglia pretendersi nella Cassazione quella infallibilità, che non appartiene alle istituzioni umane.

Non so veramente se qualche scrittore abbia inteso rimproverare alla Cassazione di pretendere alla infallibilità, dicendo che il sistema della Cassazione raffigura il cattolicismo, e per contro quello della Terza Istanza rappresenti il libero esame. Se mai ciò fosse, io credo che le precedenti osservazioni basterebbero a respingere anche codesta accusa, e a dimostrare lo strano parallelo un fantasma privo di qualsiasi realtà.

Ben altri inconvenienti e danni gravissimi risentirebbero l'amministrazione della giustizia e gl'interessi più vitali del paese dalla mancanza di una Suprema Corte regolatrice.

La varietà della giurisprudenza, che si considera come un male dagli stessi oppositori (poichè essi rimproverano alla Cassazione di non apportarvi sufficiente ri-

paro) la varietà della giurisprudenza aumenterebbe mostruosamente. Non sarebbe più una rara eccezione; ma il portato normale e perpetuo di una causa permanente, cioè del difetto di unità nella giurisdizione.

La giustizia assumerebbe tante forme diverse, quante fossero le provincie o le regioni soggette alle diverse Corti Superiori. Le forme del rito giudiziario, l'ordine delle competenze, l'intelligenza dei Codici e delle altre leggi in breve non sarebbero più le medesime a Torino ed a Palermo, a Napoli ed a Firenze. Lo spettacolo del giusto e dell'ingiusto, che si scambierebbero le veci alla distanza di poche leghe, non so in verità se gioverebbe a mantenere e ad accrescere l'autorità della legge e la riverenza della magistratura, o non piuttosto a produrre il discredito di entrambe, e quell'anarchia morale, che è l'antitesi dell'unità di pensiero nel concetto del diritto, ossia della tanto vagheggiata coscienza nazionale.

Non posso nè debbo dissimularlo. Queste riflessioni mi hanno fatto sempre desiderare, e mi farebbero desiderare anche oggi la più sollecita unificazione delle Cassazioni.

Dirò di più; accetto i temperamenti, che si propongono nel progetto di legge intorno al quale stiamo discutendo, perchè sono un avviamento alla unificazione; ma preferirei la immediata unificazione.

Nè credo insuperabili le difficoltà, che alcuni vogliono opporsi alla sua attuazione. L'arretrato, unica obbiezione che abbia un'apparenza di gravità, non mi sgomenta.

Io credo che una delle cause e non ultima dell'arretrato sia la molteplicità delle Cassazioni. Senza esaminare se sia un bene od un male, e senza indagare le ragioni di questo fenomeno, io credo potere affermare in generale, che le cause aumentano in ragione del numero dei Tribunali.

Vuolsi pur notare che l'arretrato è causa di nuovo e sempre crescente arretrato, dando l'impulso ad un gran numero di ricorsi, che vengono proposti unicamente in vista del ristagno, che ne ritarda la spedizione, e alla vigilia di questa vengono ritirati. Onde non tutto l'arretrato è reale ed effettivo; ma, in parte almeno, è soltanto apparente.

Ad ogni modo non si spera di vederlo diminuire finchè rimangono più Cassazioni.

Attendere la cessazione dell'arretrato per fare la unificazione, sarebbe lo stesso che rinunziarvi.

Si potrebbero piuttosto attuare varie riforme nell'organamento della Cassazione, suggerite dalla osservazione e dalla esperienza; riforme, che fragli altri salutarî effetti, produrrebbero pur quello di diminuire in breve tempo, se non estinguere completamente l'arretrato.

Il tema gravissimo delle riforme e dei miglioramenti, di cui è suscettivo l'attuale organamento delle nostre Cassazioni, sarebbe subbietto di lunghe considerazioni.

Io mi limiterò ad accennare alcune di tali modificazioni, che avrebbero per principale effetto di liberare le Cassazioni dall'enorme lavoro, di cui sono sovraccariche.

Credo ormai generalmente riconosciuta la utilità della Sezione dei Ricorsi. Nella Cassazione di Torino, dove la Sezione dei Ricorsi liberava già la Classe Civile dalla metà dei ricorsi, la massima parte dell'arretrato si è formata dopo la soppressione di detta Sezione.

Dovrebbe dunque ripristinare la Sezione dei Ricorsi, si potrebbero altresì diminuire i casi di ricorso.

Sono state anche indicate altre innovazioni e miglioramenti, che non oserei proporre formalmente, ma che accennerò come materia di studio e di meditazione.

Presidente. Le vuole rimettere a domani?

(Voci: A domani! a domani!)

Senatore Bonacci. Un momento solo ed ho finito.

Alcuni pensano che la Cassazione, in certi casi rarissimi e quando il fatto fosse immutabile potesse giudicare in merito, e senza rinvio: e che in alcune materie si potessero attribuire alle Corti d'appello le facoltà della Cassazione.

Non intendo che accennare queste idee; sulle quali mi riservo di spiegare in altra occasione il mio avviso.

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rinviato-a domani alle 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).